



CARNELUTTI LAW FIRM
(“Carnelutti”)
**Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo**

ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”

Approvato con delibera del Comitato di gestione del 29 ottobre 2018

<i>Revisione n.01</i>	<i>Approvata dal CdG</i>	<i>in data 17 settembre 2020</i>
<i>Revisione n.02</i>	<i>Approvata dall’Assemblea Soci</i>	<i>in data 28 ottobre 2021</i>
<i>Revisione n.03</i>	<i>Approvata dall’Assemblea Soci</i>	<i>in data 14 marzo 2023</i>
<i>Revisione n.04</i>	<i>Approvata da CdG</i>	<i>in data 19 marzo 2024</i>

INDICE

A	Premessa - l'attività di Carnelutti Law Firm	1
1.	Il Decreto Legislativo	2
1.1.	Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti	2
1.2.	L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	27
2.	L'adozione del Modello	28
2.1	Struttura	28
2.2	Brevi analisi della <i>Corporate Governance</i> di CARNELUTTI	29
2.3	Obiettivi perseguiti e adozione del Modello	30
2.3.1	Obiettivi del Modello e suoi punti cardine	30
2.3.2	Approvazione del Modello	31
2.3.3	Modifiche e aggiornamento del Modello	31
2.4	Rapporto tra Modello e Codice Etico e di Sostenibilità	31
2.5	Destinatari del Modello	32
3.	Aree di rischio	33
3.1	Reati contro la Pubblica Amministrazione	33
3.2	Reati di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate	37
3.3	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	37
3.4	Reati informatici	38
3.5	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; auto-riciclaggio	38
3.6	Corruzione tra privati	39
3.7	Reati tributari	41
3.8	Reati contro il patrimonio culturale	42
3.9	Altre tipologie di reato	42
3.10	Integrazioni delle aree di rischio	43
4.	Procedure e principi di controllo	44
4.1	Protocolli - Reati contro la Pubblica Amministrazione	44
4.2	Protocolli - Reati di manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate	50

4.3	Protocolli - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	53
4.4	Protocolli - Reati informatici	57
4.5	Protocolli - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; auto-riciclaggio	60
4.6	Protocolli - Corruzione tra privati	63
4.7	Protocolli - Reati tributari	65
4.8	Protocolli - Reati contro il patrimonio culturale	70
5.	Organismo di Vigilanza (O.d.V.)	72
5.1	Identificazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza	72
5.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	73
5.3	Risorse economiche assegnate all'Organismo di Vigilanza	75
6.	Flussi informativi	76
6.1	Reporting dell'O.d.V. nei confronti degli Organi di CARNELUTTI	76
6.2	Reporting verso l'O.d.V.: flussi informativi, segnalazioni e conservazione delle informazioni	76
6.2.1	Flussi informativi	77
6.2.2	Segnalazioni - Whistleblowing	78
6.2.3	Raccolta e conservazione delle informazioni	79
7.	Informazione e formazione	80
7.1	Comunicazione	80
7.2	Formazione del personale	80
7.3	Informativa a Consulenti terzi e fornitori	81
8.	Sistema disciplinare	82
8.1.	Principi generali	82
8.2.	Violazioni del modello	82
8.3.	Misure nei confronti dei Dipendenti	82
8.4.	Misure nei confronti dei Collaboratori	84
8.5.	Misure nei confronti dei Soci	84
8.6.	Misure nei confronti di Consulenti e altri soggetti terzi	85
8.7.	Misure in applicazione della disciplina del <i>Whistleblowing</i>	85
	ALLEGATO 1: Codice Etico e di Sostenibilità	86

A Premessa – l'attività di Carnelutti Law Firm

Carnelutti Law Firm (di seguito "CARNELUTTI"), è un'associazione professionale specializzata nella consulenza nel diritto d'impresa, con un accentuato orientamento internazionale.

CARNELUTTI si avvale di circa 100 avvocati e dottori commercialisti, operanti presso l'ufficio di Milano, con sedi anche a Roma e Los Angeles; i professionisti lavorano in team specializzati, offrendo consulenza nelle seguenti aree:

- diritto societario/fusioni e acquisizioni;
- consulenza fiscale;
- diritto bancario e finanziario;
- diritto della proprietà industriale e intellettuale;
- diritto del lavoro;
- ristrutturazioni e crisi di impresa;
- contenzioso;
- diritto amministrativo.

CARNELUTTI rappresenta un'ampia gamma di primari gruppi industriali e commerciali nazionali ed internazionali, banche e istituti finanziari, fondi e compagnie di assicurazioni ed ha sviluppato competenze specifiche nei settori dei Media, Real Estate, Health Care & Life Sciences, Energy, Fashion.

La natura giuridica di CARNELUTTI è quella di un'associazione professionale di diritto privato, costituita mediante atto notarile.

In considerazione di tale natura giuridica non si rendono applicabili le disposizioni penali in materia di società e consorzi, c.d. reati societari, di cui agli articoli 2621 e seguenti del Codice Civile (meglio descritti nel capitolo 1 paragrafo 1.1.8).

1. Il Decreto Legislativo

1.1. Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito, il "**Decreto**"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), oltre a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l'illecito.

Secondo tale disciplina, gli Enti possono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente, sanzionati, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, dagli amministratori o dai dipendenti.

1.1.1 Principi fondamentali del Decreto e della normativa rilevante

Con il Decreto si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la *Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari;
- la *Convenzione del 26 maggio 1997*, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; e
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "**Enti**") per alcune fattispecie di reato commesse, nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

1.1.2 Le sanzioni

Le sanzioni previste¹ a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, sono:

¹ Art. 9 e seguenti, Capo I, Sezione II "Sanzioni in generale" del Decreto.

- sanzioni pecuniarie (fino a 1,5 milioni di euro);
- sanzioni interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l’Ente ha tratto dal reato, anche per equivalente²;
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva³).

1.1.3 Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e successive integrazioni possono essere comprese nelle seguenti categorie:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione⁴;
- reati societari⁵;
- abusi di mercato⁶;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul luogo del lavoro⁷;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; reato di auto-riciclaggio⁸;
- delitti contro la fede pubblica in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori bollo⁹;
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini¹⁰;
- delitti contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione minorile, la pedopornografia anche tramite Internet, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù¹¹, l’adescamento di minorenni¹², e, tra i delitti contro la persona, il divieto di mutilazione degli organi genitali femminili¹³;
- reati transnazionali¹⁴;

² Art. 6, comma 5 del Decreto.

³ Art. 18, Sezione II menzionata.

⁴ Artt. 24 e 25, Capo I, Sezione III “Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale” del Decreto.

⁵ Art. 25-ter, Sezione III menzionata.

⁶ Art. 25-sexies, Sezione III menzionata.

⁷ Art. 25-septies, Sezione III menzionata.

⁸ Art. 25-octies, Sezione III menzionata.

⁹ Art. 25-bis, Sezione III menzionata.

¹⁰ Art. 25-quater, Sezione III menzionata.

¹¹ Art. 25-quinquies, Sezione III menzionata.

¹² Reato inserito nell’articolo 25-quinquies, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ad opera dell’articolo 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.

¹³ Art. 25-quarter1.

¹⁴ Legge 16 marzo 2006, n. 146.

- reati informatici e trattamento illecito di dati¹⁵;
- delitti di criminalità organizzata¹⁶;
- delitti contro l'industria e il commercio¹⁷;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti¹⁸
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore¹⁹;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria²⁰;
- reati ambientali²¹;
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare, qualora costituisca reato²²;
- reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento della permanenza clandestina²³;
- razzismo e xenofobia²⁴;
- reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse²⁵;
- reati tributari²⁶;
- reato di contrabbando²⁷;
- delitti contro il patrimonio culturale²⁸;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici²⁹.

1.1.4 Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio

Pubblica Amministrazione

Ai fini del Decreto, per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio".

¹⁵ Art. 24-*bis*, Sezione III menzionata.

¹⁶ Art. 24-*ter*, Sezione III menzionata.

¹⁷ Art. 25-*bis1*, Sezione III menzionata.

¹⁸ Art. 25-*octies1*, Sezione III menzionata.

¹⁹ Art. 25-*novies*, Sezione III menzionata.

²⁰ Art. 25-*decies*, Sezione III menzionata.

²¹ Art. 25-*undecies*, Sezione III menzionata.

²² Art. 25-*duodecies*, Sezione III menzionata.

²³ Art. 25-*duodecies*, Sezione III menzionata.

²⁴ Art. 25-*terdecies*, Sezione III menzionata.

²⁵ Art. 25-*quaterdecies*, Sezione III menzionata.

²⁶ Art. 25-*quingiesdecies*, Sezione III menzionata.

²⁷ Art. 25-*sexiesdecies*, Sezione III menzionata.

²⁸ Art. 25-*septiesdecies*, Sezione III menzionata.

²⁹ Art. 25-*duodevicies*, Sezione III menzionata.

Funzione pubblica e pubblico ufficiale

Per funzione pubblica si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni:

- *legislative* (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.),
- *amministrative* (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, Unione Europea, membri delle *Authorities*, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.); e
- *giudiziarie* (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Il pubblico ufficiale esercita la propria funzione tramite poteri autoritativi o certificativi. Si ricorda che:

- potere autoritativo è quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

L'art. 357 c.p. definisce "*pubblico ufficiale*" colui che "*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*".

Pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio

Per pubblico servizio si intendono:

- le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica; e
- le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza ed assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (ad esempio, Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Aziende Energetiche Municipali, Compagnie Aeree ecc.).

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L'art. 358 c.p. definisce "*persona incaricata di un pubblico servizio*" colui che "*a qualunque titolo presta un pubblico servizio*".

1.1.5 I reati contro la Pubblica Amministrazione

Il Decreto elenca tassativamente i reati contro la Pubblica Amministrazione che comportano responsabilità a carico degli Enti. Essi sono:

- **malversazione di erogazioni pubbliche**³⁰: mancata destinazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o simili alle finalità per cui erano stati destinati;
- **indebita percezione di erogazioni pubbliche**³¹ effettuate mediante l'utilizzo di documenti falsi o il rilascio di dichiarazioni attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- **frode nelle pubbliche forniture**³²: l'alterazione dell'esecuzione e l'inadempimento dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**³³: percezione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario mediante artifici o raggiri diversi dall'utilizzo di documenti falsi, dichiarazioni false od omissione di informazioni dovute;
- **truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico**³⁴: l'impiego di artifici e raggiri per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**³⁵: l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero l'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico, per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- **concussione**³⁶, ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o del proprio potere, costringe o induce il privato a dare o promettere denaro o altra utilità;
- **corruzione per l'esercizio della funzione**³⁷, ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**³⁸, ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un

³⁰ Art. 316-bis c.p..

³¹ Art. 316-ter c.p..

³² Art. 356 c.p..

³³ Art. 640-bis c.p..

³⁴ Art. 640, comma 2, n. 1 c.p..

³⁵ Art. 640-ter c.p..

³⁶ Art. 317 c.p..

³⁷ Art. 318 c.p..

³⁸ Art. 319 c.p..

- atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa;
- **corruzione in atti giudiziari**³⁹: in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l'ipotesi di chi riceve (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte di un processo civile, amministrativo o penale;
 - **induzione indebita a dare o promettere utilità**⁴⁰: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; la responsabilità penale si estende anche a chi dà o promette denaro o altra utilità;
 - **istigazione alla corruzione**⁴¹: in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l'ipotesi che il pubblico ufficiale non accetti di ricevere o il privato si rifiuti di dare denaro o altra utilità.
 - **peculato**⁴²: ossia il caso in cui vi sia appropriazione indebita, o distrazione a profitto proprio o altrui, di denaro o altro bene mobile appartenente ad altri, commesso da un pubblico ufficiale che ne abbia il possesso in ragione del suo ufficio, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - **peculato mediante profitto dell'errore altrui**⁴³: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, offendendo gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - **peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**⁴⁴: l'ipotesi prevista dal legislatore è quella dei reati contemplati in rubrica commessi nei confronti di funzionari esteri;
 - **traffico di influenze illecite**⁴⁵: ossia il caso di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;

³⁹ Art. 319-ter c.p..

⁴⁰ Art. 319-quater c.p.

⁴¹ Art. 322 c.p.

⁴² Art. 314 c.p.

⁴³ Art. 316 c.p.

⁴⁴ Art. 322-bis c.p.

⁴⁵ Art. 346-bis c.p.

- **frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale**⁴⁶: l'impiego di artifici e raggiri per ottenere aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- **abuso d'ufficio**⁴⁷: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, offendendo gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- **turbata libertà degli incanti**⁴⁸: il caso di chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti;
- **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**⁴⁹: il caso di chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

1.1.6 I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

La legge 3 agosto 2007, n. 123, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2007, n. 185, ed entrata in vigore il 25 agosto 2007, introduce l'art. 25-*septies* nel D. Lgs. 231/01, successivamente modificato dal Testo unico sulla sicurezza. Ai sensi di tali disposizioni normative, l'ente è responsabile anche per le ipotesi di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.) e
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.),

laddove il reato di omicidio colposo sia stato commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del testo Unico sulla sicurezza, ovvero i reati in esame siano commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le norme di riferimento sono contenute nel Testo unico sulla sicurezza.

Peraltro, occorre specificare che ogni violazione dell'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2087 c.c.) - da cui derivi una lesione quanto meno grave - comporta l'apertura d'ufficio di un procedimento a carico della società.

⁴⁶ Art. 2, Legge 23 dicembre 1986, n. 898

⁴⁷ Art. 323 c.p.

⁴⁸ Art. 353 c.p.

⁴⁹ Art. 353-bis c.p.

La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che qualsiasi violazione di norme riguardanti la sicurezza del lavoro aggravano il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime e, quindi, rendono applicabile l'art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001.

Per lesione grave o gravissima deve intendersi (art. 583 c.p.) una lesione che provochi:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Bisogna sottolineare come, in questi casi, il reato sia punito a titolo di mera colpa: ciò a differenza degli altri reati-presupposto che richiedono la consapevolezza e volontarietà dell'azione.

È d'obbligo, pertanto, adottare un Modello Organizzativo che estenda l'analisi dei rischi a quelli collegati alla normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

1.1.7 Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; reato di auto-riciclaggio

Il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, della direttiva 2006/70/CE del 1° agosto 2006, introduce nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 231/01 le ipotesi previste dagli articoli 648 c.p. (ricettazione), 648-*bis* c.p. (riciclaggio) e 648-*ter* c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa).

Da notare che, se gli articoli 648-*bis* e 648-*ter* c.p. già costituivano reati presupposto di responsabilità per l'ente nell'ambito dei reati transnazionali (Legge n. 146/2006), il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), invece, entra per la prima volta tra i reati presupposto.

Si tratta di reati aventi una **matrice comune ed alcuni elementi di differenziazione**.

Il Legislatore mira ad impedire che, verificatosi un delitto (cd. delitto o reato presupposto), persone diverse da coloro che lo hanno commesso ("Fuori dai casi di concorso...") si interessino delle cose che dal delitto medesimo provengono. Il nucleo delle tre ipotesi di reato, dunque, si rinviene **in attività successive** alla commissione di un delitto, attività che comportano comunque l'aggressione del bene giuridico del patrimonio (in quanto norme finalizzate ad impedire ogni incremento economico ottenuto con beni di provenienza delittuosa) e del bene giuridico dell'amministrazione della giustizia (in quanto, in ogni caso, i beni di provenienza illecita, tramite dette condotte criminali, rischiano di disperdersi creando ostacolo per l'autorità nell'attività di accertamento e repressione dei reati presupposto).

Il D.Lgs. n. 195/2021 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale*", introducendo

modifiche alla fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), ha previsto che rilevino, quali reati presupposto dei delitti sopra indicati, anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (la risposta sanzionatoria sarà diversa a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione). Inoltre, tra i reati presupposto, rilevano i delitti colposi anche per il riciclaggio e l'autoriciclaggio.

Le differenze tra gli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p., invece, risiedono essenzialmente nella condotta (elemento materiale) e nell'elemento soggettivo (dolo generico o specifico)⁵⁰.

Per quanto riguarda l'elemento materiale:

- **Ricettazione:** è punito acquistare, ricevere, occultare o intromettersi per acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da delitto.
- **Riciclaggio:** è punito sostituire, trasferire, compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa:** è punito impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo:

- **Ricettazione:** è punita una condotta posta in essere al fine di procurare per sé o per altri un profitto (dolo specifico).
- **Riciclaggio:** la fattispecie di reato è a dolo generico.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa:** la fattispecie di reato è a dolo generico.

Tra queste tre ipotesi criminose, nell'ambito del diritto penale societario, il riciclaggio rappresenta sicuramente la fattispecie più rilevante e, dunque, il rischio più importante da considerare: in Italia la disciplina del riciclaggio (nella legislazione statunitense si parla di "*money laundering*" ossia "*lavaggio di denaro*") venne introdotta dal Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 e convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191, che ha introdotto l'articolo 648-bis c.p., allora rubricato "*sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione*".

Si trattava, pertanto, di una **ricettazione qualificata** dalla provenienza del denaro da uno di tali delitti.

⁵⁰ "Il delitto di riciclaggio non è distinguibile dal reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. sulla base dei delitti presupposti, ma la differenza deve essere ricercata con riferimento agli elementi strutturali, quali l'**elemento soggettivo**, che fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e al dolo generico nel delitto di riciclaggio, e nell'**elemento materiale**, e in particolare nella idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte previste dall'art. 648 bis cod. pen." (Cass. Pen., 12 aprile 2005, ric. De Luca).

Con la riforma del 1990, (art. 23, Legge 19 marzo 1990, n. 55), scomparve la finalità di profitto (elemento soggettivo) e la condotta si concentrò **sull'ostacolo frapposto all'identificazione della provenienza delittuosa** dei beni, tratto saliente della norma attualmente in vigore.

Fu anche aggiunto l'articolo 648-ter c.p. che puniva una condotta successiva ed indipendente dal riciclaggio, ossia l'impiego in attività economiche o finanziarie del denaro proveniente dagli accennati delitti. Questa ipotesi, dunque, riguardava e riguarda una attività successiva sia alla commissione del delitto presupposto sia alla "ripulitura" del denaro e degli altri beni di provenienza delittuosa.

La successiva riforma, avvenuta con la Legge n. 328/1993 di ratifica della Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990, mantenne l'impianto del 1990, cancellando, però, **l'elencazione tassativa** dei delitti presupposto a beneficio della generica derivazione delittuosa del denaro.

Tale normativa, in costante evoluzione, prevede limitazioni all'uso e al trasferimento del denaro contante, obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione a carico degli intermediari finanziari e di denuncia delle operazioni sospette, oltre che regole operative per la prevenzione delle attività criminose (*know your customer rule* ed analisi quantitativa delle operazioni) in grado di orientare anche i contenuti del modello di *compliance*.

Reato di auto-riciclaggio

L'art. 3 della Legge 15 dicembre 2014 n. 186 "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto-riciclaggio*", ha introdotto, *inter alia*, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano il reato dell'auto-riciclaggio, di cui alle previsioni del nuovo art. 648-ter.1 del codice penale; in dettaglio il novello articolo punisce "*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni, o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*". Il comma 5 dell'art. 3 della legge citata ha previsto espressamente l'inserimento del reato di auto-riciclaggio tra i reati presupposto del Decreto Legislativo n. 231/01, di cui all'art. 25-*octies*.

Il reato di autoriciclaggio si presenta come fattispecie plurioffensiva, capace di consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto⁵¹ e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme. Chi autoricicla con investimenti e acquisti di vario genere impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

L'autoriciclaggio è un reato proprio, in quanto l'autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del delitto non colposo, da cui è derivato il provento oggetto di reinvestimento.

⁵¹ Con tale espressione, in questa specifica ipotesi, ci si riferisce al delitto non colposo, presupposto per la contestazione dell'autoriciclaggio e non all'elenco dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda l'elemento materiale, la condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento ed impiego in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità, provenienti dalla commissione del delitto.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, degli artifici e raggiri, tipici della truffa), rendano obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

In particolare, nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d. "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato (la sostituzione, quindi, può essere realizzata nei modi più svariati, ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro).

Il trasferimento rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.

Il trasferimento o la sostituzione dei proventi illeciti devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell'art. 648-ter.1 c.p. In ogni caso il delitto non è punibile, qualora vi sia la destinazione all'utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

L'elemento oggettivo del reato non sarà, quindi, integrato qualora vi sia la destinazione all'utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

Per effetto del recepimento della Direttiva UE 1873/2018 in materia di lotta al riciclaggio per il tramite del sistema sanzionatorio penale, i reati presupposto dell'auto-riciclaggio possono essere, oltre che delitti dolosi, anche i reati di natura contravvenzionale e i delitti di natura colposa.

Le principali categorie di reati presupposto del delitto di autoriciclaggio possono essere:

- Reati tributari;
- Reati in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Delitti contro il patrimonio (ad esempio usura, estorsione, furto, appropriazione indebita, rapina);
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- Delitti contro l'amministrazione della giustizia;

- Delitti di criminalità organizzata.

Pertanto, per effetto del reato in esame, reato presupposto può anche essere un delitto non ricompreso nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001.

1.1.8 I reati societari

Nell'ambito della riforma del diritto societario, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61⁵², in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto il nuovo art. 25-*ter* del Decreto, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. "reati societari".

I reati societari sono reati propri e, in quanto tali, possono essere **commessi direttamente**:

- dal Consiglio di Amministrazione,
- dagli Amministratori,
- dai Direttori Generali,
- dai Sindaci,
- dai Liquidatori,

nonché, a titolo di concorso, anche dalle strutture preposte alla gestione di attività amministrativo-contabili, finanziarie o relative all'implementazione del sistema informativo contabile.

Le fattispecie di reati societari considerate sono:

- **false comunicazioni sociali e fatti di lieve entità** (art. 2621 e 2621-*bis* c.c.): esporre consapevolmente, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Al riguardo si evidenzia che la Legge 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2015, n. 124 ha introdotto rilevanti modifiche alle disposizioni penali in materia di false comunicazioni sociali, contenute nel Codice Civile; in dettaglio, le principali modifiche hanno riguardato (i) la procedibilità d'ufficio del reato, (ii) l'elemento psicologico, rappresentato dal dolo sì specifico, finalizzato a "conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto", ma non è più caratterizzato da alcun elemento di intenzionalità ingannatrice, (iii) la parziale revisione della condotta tipica, (iv) l'eliminazione delle soglie quantitative di rilevanza penale della condotta;
- **indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.): restituire ai soci i conferimenti o liberarli dall'obbligo di eseguirli;
- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.): ripartire utili o riserve che non possono per legge essere distribuiti;

⁵² Art. 3.

- **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.): acquistare o sottoscrivere azioni anche della società controllante ledendo il capitale sociale;
- **operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.): ridurre il capitale sociale, realizzare fusioni o scissioni che cagionino danno ai creditori;
- **omessa comunicazione del conflitto di interessi** (art. 2629-bis c.c.): la violazione degli obblighi imposti di comunicare una situazione di conflitto di interessi con pregiudizio alla società o a terzi;
- **formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.): aumentare fittiziamente il capitale, sottoscrivere reciprocamente azioni e sopravvalutare conferimenti o patrimonio nel caso di trasformazione;
- **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.): ripartire beni sociali prima del pagamento dei creditori o prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- **impedito controllo** (art. 2625, comma 2, c.c.): occultare documenti idonei ad impedire lo svolgimento dell'attività di controllo dei soci e degli altri organi sociali;
- **illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.): compiere atti simulati o fraudolenti volti a determinare illecite maggioranze assembleari;
- **corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3 c.c.) e **istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.): offrire, anche a seguito di sollecitazione, o promettere denaro o altra utilità non dovuti (in qualità di corruttore) in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché in favore di coloro che esercitano funzioni direttive diverse dalle precedenti, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (nella qualità di soggetti corrotti); la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 riguarda il corruttore e si applica anche qualora l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti non sia accettata;
- **aggiotaggio** (art. 2637 c.c.): diffondere notizie false o il porre in essere operazioni simulate idonei a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.): al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che devono essere oggetto di comunicazione;
- **false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare** (art. 54, D.lgs. 19/2023): formazione di documenti in tutto o in parte falsi, alternazione di documenti veri, dichiarazioni false o omissioni di informazioni rilevanti al fine di fare apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare per l'attestazione dell'adempimento degli atti e delle formalità preliminari funzionali alla realizzazione di una fusione transfrontaliera.

–

1.1.9 Abusi di mercato

Tra i reati societari in senso lato, occorre menzionare gli abusi di mercato, disciplinati dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, ossia:

- **Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazioni o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate** (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998), reato che si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organo di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - o acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime – c.d. trading;
 - o comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione "comunicata") - c.d. tipping;
 - o raccomanda od induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni sopra indicate – c.d. tuyautage.
- **Manipolazione dei mercati** (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) reato che riguarda colui che diffonde notizie false o pone in essere artifici atti a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

1.1.10 Falsificazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

La Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha introdotto nell'ambito del Decreto l'art. 25-*bis*, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo" altre fattispecie di reato rilevanti in materia di responsabilità da reato dell'impresa:

- **falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** (art. 453 c.p.);
- **alterazione di monete** (art. 454 c.p.);
- **contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo** (art. 460 c.p.);

- **fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata** (art. 461 c.p.);
- **spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (art. 455 c.p.);
- **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.);
- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede** (art. 464, comma 2 c.p.);
- **falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** (art. 459 c.p.);
- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (art. 464, comma 1 c.p.).

1.1.11 Atti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

La Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha ratificato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999.

A differenza delle altre ipotesi di responsabilità da reato per l'impresa, non vi è un elenco tassativo di reati rilevanti: ogni delitto commesso con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico fa scattare la responsabilità dell'impresa.

1.1.12 Delitti contro la personalità individuale e delitti contro la persona

Varie ipotesi rilevanti:

- **riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** (art. 600 c.p.): riduzione o mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, che si concretizzano in prestazioni lavorative che ne comportino lo sfruttamento;
- **tratta di persone** (art. 601 c.p.): commercio di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;
- **acquisto e alienazione di schiavi** (art. 602 c.p.): qualsiasi atto che comporti trasferimento di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;
- **prostituzione minorile** (art. 600-bis, comma 1 e 2, c.p.): induzione, agevolazione o sfruttamento della prostituzione minorile, oppure compimento di atti sessuali con minorenni in cambio di denaro o altra utilità economica;
- **pornografia minorile** (art. 600-ter, commi 1, 2, 3 e 4, c.p.): sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico; commercio di materiale pornografico prodotto tramite sfruttamento; distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione di materiale pornografico realizzato tramite sfruttamento di minori, ovvero di notizie o informazioni volte all'adescamento o allo sfruttamento di minori;
- **iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile** (art. 600-quinquies c.p.): organizzazione o commercializzazione di viaggi finalizzati alla fruizione di prostituzione minorile;

- **detenzione di materiale pedopornografico** (art. 600-*quater* c.p.): ottenimento o mera disponibilità di materiale pornografico realizzato mediante sfruttamento di minori;
- **pornografia virtuale** (art. 600-*quater*.1 c.p.): quando, nelle ipotesi di pedopornografia e detenzione di materiale pedopornografico, il materiale pornografico è rappresentato da immagini virtuali;
- **delitto di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-*bis* c.p.) in assenza di esigenze terapeutiche;
- **adescamento di minorenni** (art. 609-*undecies* c.p.);
- **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-*bis* c.p.).

1.1.13 Reati transnazionali

I reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, sono quelli commessi da associazioni criminali che operano in più Stati e che riguardano le seguenti ipotesi:

- **delitto di associazione per delinquere**: associazione di almeno tre persone volta a commettere una serie indeterminata di reati;
- **delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso**: associazione per delinquere che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo, nonché della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva;
- **delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri**: associazione per delinquere volta a commettere delitti di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati esteri;
- **delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti**: associazione per delinquere volta a commettere delitti di spaccio di stupefacenti;
- **traffico di migranti e disposizioni contro l'immigrazione clandestina**: favorire l'immigrazione e la permanenza di clandestini sul territorio nazionale;
- **riciclaggio**: sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, nonché compimento di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**;
- **induzione a non rendere dichiarazioni**: induzione di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a renderle false, o a non renderle, attraverso minacce, violenza od offerta di denaro;
- **favoreggiamento personale**: offerta di aiuto a chi ha commesso un reato al fine di eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità Giudiziaria.

1.1.14 I reati commessi all'estero

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero nelle ipotesi previste dal codice penale agli artt. 7, 8, 9 e 10 ed a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.1.15 Reati informatici e trattamento illecito di dati

Il Decreto Legislativo n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, introduce nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 le seguenti fattispecie di reato:

- **falsità in documenti informatici** (art. 491-*bis* c.p.);
- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-*ter* c.p.);
- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615-*quater* c.p.);
- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615 *quinquies* c.p.);
- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quater* c.p.);
- **detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quinquies* c.p.);
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-*bis* c.p.);
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635-*ter* c.p.);
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-*quater* c.p.);
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-*quinquies* c.p.);
- **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-*quinquies* c.p.).

1.1.16 Reati tributari

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione con modificazioni del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" ha introdotto nel corpo del Decreto, all'art. 25-*quinquiesdecies* le seguenti fattispecie di reato:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, D.Lgs. 74/2000): costituisce reato, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto

si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.Lgs. 74/2000): è penalmente rilevante, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- **dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere** (art. 4, D.Lgs. 74/2000): è penalmente rilevante, la condotta di chi, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro UE, indica nella dichiarazione IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
- **omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere** (art. 5, D.Lgs. 74/2000): è penalmente rilevante la condotta di chi, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro UE, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, ometta di presentare la dichiarazione annuale IVA.
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, D.Lgs. 74/2000): la condotta penalmente rilevante consiste nell'emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
- **occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D.Lgs. 74/2000): la condotta penalmente rilevante consiste nell'occultamento o distruzione, in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

- **indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere** (art. 10, quater D.Lgs. 74/2000): è penalmente rilevante la condotta di chi, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro UE, non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D.Lgs. 74/2000): costituisce reato la condotta di chi: (i), al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; (ii) al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00.

1.1.17 Reati contro il patrimonio culturale

La Legge 9 marzo 2022, n. 22 "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*" ha introdotto all'interno del Codice Penale un nuovo titolo, il Titolo VIII-bis "*Dei delitti contro il patrimonio culturale*". Tale introduzione ha comportato anche l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001. In particolare, sono stati introdotti l'art. 25-*septiesdecies*, rubricato "*Delitti contro il patrimonio culturale*", e l'art. 25-*duodevicies*, rubricato "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*", i quali prevedono le seguenti fattispecie di reato:

- **Furto di beni culturali** (art. 518-*bis* c.p.): è punita la condotta di chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini;
- **Appropriazione indebita di beni culturali** (art. 518-*ter* c.p.): è punita la condotta di chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso o la detenzione;
- **Ricettazione di beni culturali** (art. 518-*quater* c.p.): è punita la condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare;
- **Riciclaggio di beni culturali** (art. 518-*sexies* c.p.): è punita la condotta di chi sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali** (art. 518-*octies* c.p.): rileva penalmente la condotta di chiunque forma o utilizza, in tutto o in parte, una scrittura privata

falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza;

- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali** (art. 518-*novies* c.p.): è punita la condotta di 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento;
- **Importazione illecita di beni culturali** (art. 518-*decies* c.p.): rileva penalmente la condotta di chiunque importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato;
- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali** (art. 518-*undecies* c.p.): è punito penalmente chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; altresì, rileva penalmente la condotta di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché la condotta di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale;
- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici** (art. 518-*duodecies* c.p.): punita la condotta di chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, nonché chi deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità;
- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 518-*terdecies* c.p.): rileva penalmente la condotta di chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura;
- **Contraffazione di opere d'arte** (art. 518-*quaterdecies* c.p.): sono penalmente rilevanti le condotte di:
 - 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

1.1.18 Altri reati

Delitti di Criminalità Organizzata

La Legge 15 luglio 2009 n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” introduce nel corpo del D.Lgs. 231/2001 l’art. 24 *ter* **Delitti di Criminalità Organizzata**, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti nelle seguenti ipotesi:

- associazioni per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Delitti contro l’industria e il commercio; Delitti in materia di violazione del diritto di autore

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, introduce nel corpo del D.Lgs. 231/01 le seguenti fattispecie di reato:

Delitti contro l’industria e il commercio; Delitti in materia di violazione del diritto di autore:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La legge 3 agosto 2009 n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", introduce nel novero dei reati ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 **il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.).

Reati Ambientali

Il D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, recante: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", introduce tra i reati ricompresi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 i "**Reati Ambientali**", tra cui:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 del Regolamento (CE) n. 338/97 (art. 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 del Regolamento (CE) n. 338/97 (art. 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150);

- divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- scarichi di acque reflue (art. 137, comma 2, 3, 5, 11, 13 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi sul suolo (art. 103 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi in reti fognarie (art. 107 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi di sostanze pericolose (art. 108 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1, 3, 4, 5, 6, e artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto (art. 227 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e 2, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, II° periodo d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione dei valori limite di emissione (art. 279, comma 5, D. Lgs. 152/06).
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze ozono lesive (art. 3 legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.).

La legge 22 maggio 2015 n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, introduce nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 le seguenti ulteriori fattispecie di reati ambientali:

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqüiens* c.p.);
- Delitti associativi aggravati (art. 452-*octies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare

Il D.Lgs. 109/2012, recante: "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" richiama all'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/01 il reato di cui all'art. 22 comma 12-*bis* D.Lgs. n. 286/1998 (**impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare**).

Reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento della permanenza clandestina

L'art. 30, comma 4 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" ha inserito tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 i **reati di procurato ingresso illecito**, di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e di **favoreggiamento della permanenza clandestina**, ex art. 12, comma 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione clandestina.

Razzismo e xenofobia

L'art. 5, del Capo II della Legge 20 novembre 2017, n. 167, rubricata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (legge Europea 2017)" ha inserito nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-*terdecies*, relativo ai reati di **razzismo e xenofobia**.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

L'art. 5, comma 1 della legge 3 maggio 2019, n. 39 di attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014) ha inserito nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quaterdecies*, relativo alle seguenti fattispecie di reato:

- Frode in manifestazioni sportive (art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401).

Reato di contrabbando

Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, emanato in Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ha introdotto nel corpo del Decreto, l'art. 25-*sexiesdecies*, rubricato "Contrabbando"; tale reato, come previsto dal TU Doganale D.P.R. 43/1973, consiste nella "la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine". Nello specifico le fattispecie di delitto di contrabbando previste dal Decreto sono:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. n. 43/1973).

Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 ha recepito le indicazioni fornite dal legislatore comunitario con la Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, nel duplice intento di contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (connessi, ad esempio, all'utilizzo di bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.) e garantire un'apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale ed ha introdotto nel corpo del Decreto, l'art. 25-*octies 1*, rubricato "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*". Nello specifico le fattispecie di tale delitto previste dal Decreto sono:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-*ter* c.p.);

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-*quater* c.p.);
- **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro di valore monetario o di valuta virtuale** (art. 640-*ter* c.p.);
- **Trasferimento fraudolento di valori** (art. 512-bis c.p.).

1.2. L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Decreto⁵³ introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

1.2.1 Modello quale esimente nel caso di reato

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze⁵⁴:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

⁵³ Art. 6, comma 1.

⁵⁴ Art. 6, comma 2.

Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio, Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni), osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati⁵⁵.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente⁵⁶.

1.2.2 CARNELUTTI e l'adozione del Modello: introduzione

CARNELUTTI, sensibile all'esigenza di garantire e promuovere condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività di consulenza, ha ritenuto di adottare un "modello di organizzazione, gestione e controllo" in linea con le prescrizioni del Decreto (di seguito "**Modello**"), come meglio illustrato nel cap. 2 che segue.

Al di là di quanto prescritto dal Decreto che indica il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio, l'iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione e orientamento nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di CARNELUTTI, di modo che seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti così da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001. In ultima analisi, CARNELUTTI ritiene che l'adozione di tale modello vada a tutela delle aspettative dei propri soci, del lavoro dei propri dipendenti e dell'attività dei collaboratori, e della propria immagine e reputazione nonché della sua capacità attuale e prospettica di creare valore.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, CARNELUTTI ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto, delle pronunzie giurisprudenziali e delle Linee Guida formulate da Confindustria, laddove applicabili.

2. L'adozione del Modello

2.1 Struttura

CARNELUTTI è composto da Soci, Collaboratori e da dipendenti.

Sono Soci, coloro che partecipano alla distribuzione degli utili prodotti dall'associazione professionale.

Sono Collaboratori i professionisti, che prestano in via esclusiva con carattere di continuità la propria attività professionale a favore di CARNELUTTI, senza alcun vincolo di dipendenza e di subordinazione; i collaboratori sono suddivisi in Lateral Partners, Junior Partners, Associates.


Sono dipendenti, coloro che intrattengono con CARNELUTTI un rapporto di lavoro subordinato e prestano la propria attività non avente carattere professionale a favore di CARNELUTTI.

⁵⁵ Art. 6, comma 3.

⁵⁶ Art. 6, comma 4.

CARNELUTTI è articolato in Dipartimenti, distinti a seconda della *practice* di riferimento; ciascun Dipartimento è costituito da uno o più Soci, da uno o più Collaboratori e da uno o più assistenti/segretarie, dipendenti di CARNELUTTI.

Sotto il profilo organizzativo, CARNELUTTI si caratterizza per una struttura di tipo funzionale che viene per semplicità sotto riportata.



2.2 Brevi analisi della *Corporate Governance* di CARNELUTTI

Come evidenziato in premessa CARNELUTTI è un'associazione professionale i cui organi di CARNELUTTI sono:

- Assemblea dei Soci;
- Comitato di Gestione;
- Senior Partner;
- Proboviro.

2.2.1 Il Senior Partner (anche "Managing Partner")

Il Senior Partner riveste funzioni di rappresentanza esterna di CARNELUTTI, con particolare riferimento ai rapporti con altri studi e con la stampa nonché all'interno ai rapporti tra i Soci e tra i Soci e lo CARNELUTTI e, in genere, di supervisione e di coordinamento delle attività di CARNELUTTI nel suo insieme.

2.2.2 L'Assemblea

L'assemblea approva il bilancio, delibera sull'ammissione o l'espulsione dei Soci, nomina il Senior Partner, il Comitato di Gestione e delibera in genere sugli altri oggetti attinenti alla gestione di CARNELUTTI riservati alla sua competenza in base ai regolamenti interni o sottoposti al suo esame dal Senior Partner o dal Comitato di Gestione.

2.2.3 Il Comitato di Gestione

La gestione ordinaria e straordinaria di CARNELUTTI è affidata ad un Comitato di Gestione composto di sei Soci nominati dall'Assemblea; essi restano in carica per un anno e sono rieleggibili.

Appartiene al Comitato di Gestione la facoltà di proporre all'Assemblea la distribuzione ai Soci degli utili di CARNELUTTI anche nel corso dell'esercizio, previa di volta in volta la determinazione del loro ammontare.

2.2.4 Il Proboviro

Il Proboviro ha il compito di controllare la gestione di CARNELUTTI, l'osservanza dei termini e condizioni dello Statuto, le scritture integrative e la compatibilità della gestione con i principi contabili applicabili alle attività dello stesso.

2.3 Obiettivi perseguiti e adozione del Modello

CARNELUTTI, in osservanza all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare con sempre maggiore efficacia condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle proprie attività, a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative dei Soci, adotta il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, fissandone i principi di riferimento.

2.3.1 Obiettivi del Modello e suoi punti cardine

L'adozione del modello, sebbene non imposta dalle prescrizioni del Decreto⁵⁷, si propone inoltre di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto di CARNELUTTI, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di protocolli e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato ("**attività sensibili**") e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di CARNELUTTI di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione nel caso di inosservanza delle procedure;
- dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la possibile commissione dei reati.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le "attività sensibili" appunto;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;

⁵⁷ Che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio.

- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

2.3.2 Approvazione del Modello

Il presente Modello è stato approvato dall'Assemblea dei Soci nella prima versione, su proposta del Comitato di Gestione.

2.3.3 Modifiche e aggiornamento del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello è "atto di emanazione dell'organo dirigente"⁵⁸. Di conseguenza, le successive modifiche nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alla competenza del Comitato di Gestione.

Tuttavia, è riconosciuta, nei soli casi di urgenza, al Managing Director di CARNELUTTI – d'intesa con l'Organismo di Vigilanza - la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale, come ad esempio, la modifica dell'organigramma o la modifica del capitolo 1 nel caso di riforma legislativa che possa ampliare il novero dei reati ai sensi del Decreto senza tuttavia avere un impatto sulle attività sensibili di CARNELUTTI e sulla implementazione di nuovi protocolli. In ogni caso le modifiche e le integrazioni apportate dovranno essere ratificate con delibera del Comitato di Gestione alla prima riunione utile.

2.4 Rapporto tra Modello e Codice Etico e di Sostenibilità

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Tale complesso di regole è completato dal Codice Etico e di Sostenibilità (il "Codice Etico") in vigore presso CARNELUTTI; in particolare il Codice Etico rappresenta l'insieme dei principi e dei valori su cui si fonda CARNELUTTI, rappresentando un valido strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "deontologia dell'ente".

Ne consegue che sussiste una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico tale da formare un corpus di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza.

Ciascun dipartimento soggiace ad una serie di procedure, regole di comportamento, norme deontologiche e criteri di controllo che già limitano, in ambiti di ragionevole discrezionalità, il "modus operandi" degli Organi e con essi le relative funzioni apicali e i soggetti sottostanti.

⁵⁸ Art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto.

L'insieme di tali "procedure", "regole di comportamento" e "norme deontologiche" (quest'ultime emanate anche a livello centrale), sono comunicate in maniera ufficiale a tutti i dipendenti (via mail e con sottoscrizione per accettazione della copia cartacea).

2.5 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in CARNELUTTI, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo a CARNELUTTI, operano su mandato della medesima o sono legati a CARNELUTTI da rapporti di collaborazione, consulenza o altro.

CARNELUTTI comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con CARNELUTTI.

CARNELUTTI condanna qualsiasi comportamento che per qualsivoglia ragione si riveli difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico.

3. Aree di rischio

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai Soci, dai dipendenti e dai collaboratori di CARNELUTTI nelle aree di attività a rischio, nonché da Consulenti Terzi e fornitori continuativi (qui di seguito tutti denominati "Destinatari"). Per Consulenti Terzi si intendono professionisti appartenenti ad altri studi professionali, con i quali CARNELUTTI intrattiene rapporti di collaborazione per prestazioni professionali relative a propri clienti; per fornitori continuativi si intendono coloro che operano periodicamente con CARNELUTTI e sotto la direzione di quest'ultimo.

Obiettivo della presente sezione è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Si elencano di seguito le Aree Sensibili identificate ex ante sulla base della normativa attualmente in vigore, suddivise per macro-classi di reato.

3.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione

AREA SENSIBILE A

Gestione contratti con la Pubblica Amministrazione (anche per conto dei clienti)

Come area in cui esiste il rischio di commissione dei reati di:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

AREA SENSIBILE B

○ ***Acquisizione e/o gestione di contributi / sovvenzioni / finanziamenti concessi da Pubbliche Amministrazioni in favore di CARNELUTTI o dei clienti***

Come area in cui esiste il rischio di commissione del reato di:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

AREA SENSIBILE C

○ ***Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività (anche per conto dei clienti)***

Come area in cui esiste il rischio di commissione dei reati di:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

AREA SENSIBILE D

○ ***Svolgimento di incarichi di pubblico servizio nell'ambito di contratti con la Pubblica Amministrazione***

Come area in cui esiste il rischio di commissione dei reati di:

- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

AREA SENSIBILE E

○ ***Selezione, gestione e amministrazione del personale***

Come area in cui esiste il rischio di commissione dei reati di:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Alcuni delitti di cui all'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001;

AREA SENSIBILE F

○ ***Gestione delle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali (anche per conto dei clienti)***

Come area in cui esiste il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione di:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

AREA SENSIBILE G

- ***Gestione e controllo dei procedimenti giudiziari ed arbitrari (anche per conto dei clienti)***
- ***Gestione e controllo attività recupero crediti (anche per conto dei clienti)***

Come area in cui esiste il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione di:

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

AREA SENSIBILE H

- ***Assegnazione e gestione di incarichi e consulenze esterne***

Come area in cui esiste il rischio di commissione del reato di:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

AREA SENSIBILE I

- ***Approvvigionamenti***

Come area in cui esiste il rischio di commissione del reato di:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)

AREA SENSIBILE J

- ***Gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto della Pubblica Amministrazione e di collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni o Autorità***

Come area in cui esiste il rischio di commissione del reato di:

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

3.2 Reati di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate

AREA SENSIBILE K

- ***Gestione notizie verso il pubblico idonee ad incidere sul prezzo di strumenti finanziari***
- ***Gestione della emissione di comunicati stampa e di informativa al mercato***

Come area in cui esiste il rischio di commissione dei reati di:

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).

AREA SENSIBILE L

- ***Utilizzo notizie riservate concernenti strumenti finanziari***

Come area in cui esiste il rischio di commissione dei reati di:

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazioni o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

3.3 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

AREA SENSIBILE M

- ***Sistema di attribuzione della responsabilità e organizzazione della sicurezza***

▪ ***Sistema di procedure di protezione e prevenzione***

Come area in cui esiste il rischio di commissione dei reati di:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

3.4 Reati informatici

AREA SENSIBILE N

- ***Rispetto delle procedure aziendali legate alla sicurezza informatica (per gli utenti), delle procedure di controllo degli strumenti informatici/telematici e di quelle relative alla fornitura di prodotti e servizi in campo IT***
- ***Gestione dei sistemi informatici, delle banche dati e delle reti informatiche***

Come area in cui esiste il rischio di commissione dei reati di:

- Accesso abusivo a sistema informatico (art 615-ter c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Ipotesi di falsità aventi ad oggetto documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.).

3.5 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; auto-riciclaggio

AREA SENSIBILE O

- ***Adempimenti anti-riciclaggio previsti in capo ai professionisti ex D. Lgs. 231/07***
- ***Gestione della liquidità e contabilità (anagrafica clienti e fornitori)***
 - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa (art. 648-*ter* c.p.);
 - Auto-riciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.).

AREA SENSIBILE P

- ***Gestione fiscale e tributaria e relativi adempimenti***

- Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

3.6 Corruzione tra privati

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, meglio nota come Legge Anti-corruzione; tale legge, se da un lato ha apportato importanti modifiche al codice penale in termini di innalzamento delle pene edittali, di riformulazione di alcune fattispecie penali già esistenti, tra cui il reato di concussione, dall’altro ha avuto il pregio di introdurre nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano una fattispecie penale, già da tempo nota e in vigore in altri ordinamenti giuridici come quello statunitense e britannico, la corruzione tra privati.

In particolare, l’art. 1, comma 76 della Legge Anti-corruzione ha riformulato l’art. 2635 c.c., inserito al Capo IV, Titolo XI, Disposizioni penali in materia di società e consorzi, del Libro V del codice civile, rubricato “Corruzione tra privati”.

Successivamente il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, emanato in “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, ha modificato ulteriormente il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. e ha introdotto il reato di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635-*bis* c.c.

In dettaglio, l’art. 2635 c.c., “Corruzione tra privati”, punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; per espressa previsione dei commi 2 e 3, la responsabilità penale è estesa anche a coloro che commettono il fatto, sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti sopra menzionati, nonché a colui il quale offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti sopra indicati.

L’art. 2635-*bis* c.c., “Istigazione alla corruzione tra privati”, punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata. Per espressa previsione del comma 2, la responsabilità penale è estesa anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Anche con riferimento a tale fattispecie penale si procede a querela della persona offesa.

Per effetto della riforma di cui alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, il reato è procedibile d’ufficio.

Tale impianto normativo non limita la propria efficacia esclusivamente alle persone fisiche; infatti l'art. 1, comma 77, lett. b) della Legge Anti-corruzione ha aggiunto all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, tra i reati societari, la lettera s-bis), come modificata dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, che rimanda ai reati di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635-bis c.c., la cui commissione può dare luogo all'applicazione del regime di responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

In particolare, l'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del D.Lgs. 231/2001 precisa che:

- il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c., è fonte di responsabilità amministrativa, con riferimento esclusivo al soggetto corruttore, ovvero all'ente, il cui soggetto apicale o sottoposto, offre, promette o dà denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori, a chi svolge un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, a persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi, della società corrotta, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- il reato di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635-bis c.c., è fonte di responsabilità amministrativa, con riferimento esclusivo al soggetto corruttore, ovvero all'ente, il cui soggetto apicale o sottoposto, offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, a chi svolge un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, della società corrotta, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Al riguardo si evidenzia che, mentre con riferimento alla società corrotta, il reato *de quo* richiede la commissione da parte di soggetti ben individuati dall'art. 2635 c.c., tanto da ascrivere alla categoria dei reati propri, relativamente al soggetto corruttore, la norma fa riferimento genericamente a "colui" che dà o promette denaro o altra utilità a coloro che operano all'interno delle società. Per tale motivo si ritiene che tale reato, sotto il profilo del soggetto corruttore, possa essere commesso anche dalle persone operanti in CARNELUTTI, che potrebbe essere, pertanto, chiamato a rispondere, in presenza di tutti i presupposti, della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001.

Conseguentemente si individuano le seguenti aree sensibili.

AREA SENSIBILE Q

- ***Gestione del processo di acquisizione di nuova clientela e di gestione della clientela acquisita***
- ***Gestione del marketing ed eventuale omaggistica clienti comprese le organizzazioni no profit***

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)⁵⁹;
- Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

3.7 Reati tributari

AREA SENSIBILE R

- ***Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e relativi adempimenti (anche per conto dei clienti)***
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
 - Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4, D.Lgs. 74/2000);
 - Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5, D.Lgs. 74/2000);

AREA SENSIBILE S

- ***Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive (anche per conto dei clienti)***
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
 - Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4, D.Lgs. 74/2000);
 - Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5, D.Lgs. 74/2000);
 - Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10, quater D.Lgs. 74/2000).

AREA SENSIBILE T

- ***Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni attive (anche per conto dei clienti)***
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
 - Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4, D.Lgs. 74/2000);

⁵⁹ Alcune aree sensibili sono comuni con quelle relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

- Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5, D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000).

AREA SENSIBILE U

- ***Processo di gestione ed archiviazione della documentazione contabile (anche per conto dei clienti)***
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000).

3.8 Reati contro il patrimonio culturale

AREA SENSIBILE V

- ***Assistenza per conto di clienti nel processo di acquisizione/cessione di immobili***
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

3.9 Altre tipologie di reato

Per quanto concerne le altre ipotesi di reato previste dal Decreto, ossia i falsi nummari, i delitti contro la personalità individuale (schiavitù e pedopornografia), i reati di traffico di sostanze stupefacenti, i reati associativi, i delitti di criminalità organizzata, i delitti contro l'industria e il commercio, i delitti in materia di violazione del diritto d'autore⁶⁰ e il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, i reati ambientali, il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare, reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento alla permanenza clandestina, reati di razzismo e xenofobia, i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse, i reati di contrabbando reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, si ritiene che il rischio di concretizzazione di tali reati possa essere trascurabile e, pertanto, non si prevedono specifiche regole e/o procedure dedicate, fermo restando, comunque, la previsione del rinvio a condotte rispettose delle normative in materia, nonché alle regole generali di comportamento di cui al presente modello.

⁶⁰ Al riguardo si sottolinea che CARNELUTTI ha implementato le seguenti procedure:

- procedura che impedisce il download di qualsivoglia applicazione da Internet, sia da parte di personale interno sia da parte di soggetti esterni, che si collegano mediante il sistema telematico di CARNELUTTI.

3.10 Integrazioni delle aree di rischio

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o “attività sensibili” potranno essere disposte dal Comitato di Gestione di CARNELUTTI, sulla base di apposita informativa da parte dell’Organismo di Vigilanza.

4. Procedure e principi di controllo

La presente sezione si propone come obiettivo quello di individuare, per ciascuna classe di reati rilevanti per CARNELUTTI, i protocolli generali e i protocolli specifici, che devono essere rispettati dai Soci, Collaboratori, dipendenti (“Esponenti” di CARNELUTTI), nonché da Consulenti terzi e fornitori.

Destinatari

I Destinatari del presente capitolo sono: gli Esponenti di CARNELUTTI, i Consulenti terzi e i fornitori. Tutti i Destinatari, nella misura in cui essi sono coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a rischio ed in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di CARNELUTTI, si attengono a *regole di condotta* conformi, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati presi in considerazione.

In particolare, la presente sezione ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con CARNELUTTI, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Ai Consulenti terzi e ai fornitori deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice da parte di CARNELUTTI.

4.1 Protocolli - Reati contro la Pubblica Amministrazione

4.1.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

Principi deontologici relativi alle condotte rilevanti ai fini della prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione ex D.lgs. n. 231/2001

- È espressamente vietato porre in essere, collaborare o promuovere la realizzazione di quei comportamenti tali che, valutati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 – 25 D.lgs. 231/2001 e successive modifiche.
- I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti, nel rispetto del carattere pubblico della funzione.
- È fatto obbligo ai Soci, ai Collaboratori e ai dipendenti di tenere comportamenti leali, corretti, trasparenti, e coerenti con le disposizioni, anche contrattuali, che regolano i rapporti di CARNELUTTI con la Pubblica Amministrazione.

- Sono tassativamente vietati pagamenti, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi o fatti direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione, anche se relativo ad un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, posti in essere nell'interesse di CARNELUTTI o a suo vantaggio. Sono altresì tassativamente vietate le medesime condotte poste in essere da Soci, Collaboratori e dipendenti per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto a CARNELUTTI.
- Ogni documento attinente alla gestione di operazioni che rientrino nelle Aree Sensibili inerenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente.
- Per nessuna ragione è consentito che una movimentazione di danaro tra la Pubblica Amministrazione e CARNELUTTI possa non essere registrata documentalmente.
- È vietato effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali, locali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti;
- I Soci, i Collaboratori di CARNELUTTI devono attenersi alle norme deontologiche del proprio ordine professionale.

Norme generali per l'attribuzione del potere di rappresentanza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- Ciascun rapporto con le singole entità della Pubblica Amministrazione deve essere gestito in modo unitario per il tramite del Direttore Generale. La delega deve essere rilasciata per iscritto.
- Ai Soci, ai dipendenti ed ai collaboratori che, nello svolgimento delle funzioni o dei compiti ad essi facenti capo, intrattengano materialmente rapporti aventi rilevanza giuridica con la Pubblica Amministrazione per conto di CARNELUTTI deve essere formalmente conferito potere in tal senso dal Comitato di Gestione.
- Qualora i Soci, i Collaboratori di CARNELUTTI operino in nome e per conto dei clienti possono interagire con la Pubblica Amministrazione, solo in presenza di apposita *engagement letter* e mandato specifico del cliente.

Norme generali di condotta per i rapporti con i Pubblici Ufficiali

- È vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera, o ai loro familiari, tali da evitare il sospetto di trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o, comunque, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio illegittimo per CARNELUTTI.

- È vietato distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso pubblici ufficiali se non nei limiti del contesto nel quale l'omaggio è erogato e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio.
- È vietato ricevere danaro (salvo che non costituisca il corrispettivo di prestazioni già pattuite o sia in esecuzione di patti già stipulati), doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con CARNELUTTI.
- È, altresì, fatto esplicito divieto di eludere le prescrizioni indicate nei precedenti punti, ricorrendo a forme diverse di aiuti, contribuzioni, che sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, etc, concretizzino comportamenti vietati dal presente Modello.
- È vietato attuare comportamenti collusivi volti a impedire o limitare il controllo da parte di Autorità di Vigilanza o da pubblici ufficiali nell'ambito di attività ispettive ed evitare pregiudizi, quali, ad esempio, quelli derivanti dall'esecuzione di provvedimenti di natura sanzionatoria (controlli fiscali, in materia di prevenzione degli infortuni, in materia ambientale,...).
- Chiunque riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura (ad esempio favori estranei all'attività lavorativa) da parte di un Pubblico Ufficiale, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione, deve immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza e il proprio superiore gerarchico (ovvero il proprio responsabile di dipartimento, nel caso di collaboratori).
- Chiunque, intrattenendo rapporti con Pubblici Ufficiali o con incaricati di pubblico servizio, dovesse riscontrare una qualunque criticità o conflitto di interessi, deve informare tempestivamente con nota scritta sia l'Organismo di Vigilanza sia il proprio superiore gerarchico (ovvero il proprio responsabile di progetto, nel caso di collaboratori).

4.1.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione dei protocolli generali di cui al precedente sottoparagrafo 4.1.1 devono rispettarsi, nell'esplicazione delle attività di CARNELUTTI, gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti, in corrispondenza di ciascuna area sensibile.

AREA SENSIBILE A

Gestione contratti con la Pubblica Amministrazione

AREA SENSIBILE B

Acquisizione e/o gestione di contributi / sovvenzioni / finanziamenti concessi da Pubbliche Amministrazioni in favore della società

AREA SENSIBILE D

Svolgimento di incarichi di pubblico servizio nell'ambito di contratti con la Pubblica Amministrazione

Nello svolgimento delle attività di cui alle citate aree sensibili, ossia nello svolgimento di operazioni di negoziazione e stipulazione di contratti e convenzioni con soggetti pubblici o incaricati di un pubblico servizio mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette), ovvero nell'esecuzione degli stessi, per conto proprio o su incarico dei clienti, si prevede che:

- il Socio responsabile interessato individui i soggetti coinvolti dall'operazione, con i quali coordina la gestione di tale operazione e costituisce il referente sia verso l'esterno dell'organizzazione che verso l'interno.
- Il socio responsabile dell'operazione, tanto in fase di acquisizione dell'incarico che nelle fasi successive di esecuzione dell'incarico fino alla sua chiusura dello stesso, per gli scopi della presente procedura deve:
 - conservare traccia dei principali accadimenti relativi all'operazione nonché degli elementi e delle circostanze attinenti all'operazione sensibile acquisiti nel corso della stessa;
 - curare la documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscano decisioni rilevanti in merito all'operazione sensibile e verbalizzarne le risultanze;
 - segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali circostanze sospette.

Tutta la documentazione relativa all'operazione, comprese le copie degli atti o contratti in cui si è concretizzata l'operazione sensibile, deve essere conservata e tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza perché possa svolgere autonomamente gli opportuni controlli.

AREA SENSIBILE C

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività

Nello svolgimento delle attività di cui alla presente area sensibile (per conto proprio o dei clienti), si prevede che:

- Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici locali, nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di nullaosta, concessioni, autorizzazioni, visti e denunce rivolte ad enti

della Pubblica Amministrazione, comprese le Autorità di vigilanza, devono essere complete e contenere solo elementi assolutamente veritieri e corretti.

- È obbligatorio che le dichiarazioni di cui al punto precedente siano controllate preventivamente secondo il sistema di deleghe e poteri vigenti in CARNELUTTI.
- Le dichiarazioni devono essere documentate e tracciabili. L'Organismo di Vigilanza ha facoltà di accedere alla documentazione relativa alle dichiarazioni rilasciate e svolgere in autonomia gli opportuni controlli.

AREA SENSIBILE E

Selezione, gestione e amministrazione del personale

Nello svolgimento delle attività di cui alla presente area sensibile, si prevede che:

- La selezione del personale deve seguire metodi trasparenti e criteri obiettivi.
- L'assunzione da parte di CARNELUTTI di pubblici ufficiali / incaricati di pubblico servizio, ovvero ex pubblici ufficiali / ex incaricati di pubblico servizio, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio per CARNELUTTI, deve essere controfirmata da un componente del Comitato di Gestione con informativa all'Organismo di Vigilanza e, copia per conoscenza, all'intero Comitato di Gestione.
- Ciascuna fase del processo relativo all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, deve essere documentata e tracciabile.

AREA SENSIBILE F

Gestione delle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali

AREA SENSIBILE G

Gestione e controllo dei procedimenti giudiziari ed arbitrali; Gestione e controllo attività recupero crediti

Nello svolgimento delle attività di cui alla presente area sensibile, si prevede che:

Attività svolta per conto proprio:

- Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere conservati i rapporti redatti dai pubblici ufficiali e, in mancanza, devono essere redatte e conservate apposite note interne.
- I pubblici ufficiali devono essere accolti da almeno due soggetti di CARNELUTTI appositamente delegati.

- Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, il Comitato di Gestione, il Proboviro e l'Organismo di Vigilanza ne devono essere prontamente ed obbligatoriamente informati con nota scritta da parte del responsabile dell'unità organizzativa coinvolta.
- Tutti i soggetti con responsabilità di gestione e controllo nei procedimenti giudiziari ed arbitrali e nelle attività di recupero crediti, per conto proprio di CARNELUTTI, sono obbligati a comportarsi secondo buona fede e comunque a non porre in essere condotte che possano anche solo potenzialmente influire in modo illecito sull'esito dei procedimenti stessi, secondo le norme deontologiche del proprio ordine professionale.

Attività svolta per conto dei clienti:

Oltre ai protocolli, sopra evidenziati devono essere rispettati i seguenti:

- I Soci, i Collaboratori di CARNELUTTI partecipano alle attività di ispezione, verifica da parte di enti pubblici solo, ove dotati di apposita delega rilasciata dal cliente, supportata da *engagement letter*;
- I Soci, i Collaboratori di CARNELUTTI rappresentano i clienti nei contenziosi e nei procedimenti arbitrali sulla base di apposita procura, supportata da *engagement letter*;
- Ai fini delle attività di recupero crediti, i Soci, i Collaboratori operano esclusivamente su specifico mandato conferito dal cliente.

AREA SENSIBILE H

Assegnazione e gestione di incarichi e consulenze esterne

AREA SENSIBILE I

Approvvigionamenti

Nello svolgimento delle attività di cui alla presente area sensibile, si prevede che:

- I consulenti terzi e i fornitori di beni e servizi devono essere scelti con metodi trasparenti.
- Nel caso in cui si manifesti l'esigenza di assegnare un incarico di consulenza a pubblici ufficiali / incaricati di pubblico servizio, ovvero ex pubblici ufficiali / ex incaricati di pubblico servizio, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio per CARNELUTTI, l'assegnante provvede a informare l'Organismo di Vigilanza. Ciascuna fase del processo relativo all'assegnazione di incarichi ai predetti soggetti deve essere documentabile e tracciabile.
- Nei contratti con i consulenti terzi e i fornitori di beni e servizi devono essere contenute apposite clausole che:
 - accertino che la controparte è a conoscenza del D.Lgs. 231/2001;
 - attestino che la controparte non sia stata implicata in procedimenti giudiziari relativi ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001, reati contro il patrimonio o reati finanziari e con cui la

controparte si impegni a tenere un comportamento tale da non incorrere in nessuna delle fattispecie delittuose di cui sopra con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2001;

- regolino le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) di reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

I consulenti terzi e i fornitori di beni e servizi che intrattengano rapporti costanti con la Pubblica Amministrazione per conto di CARNELUTTI devono informare periodicamente, sia il proprio referente interno (nei modi e nei tempi previsti dal loro stesso contratto), circa l'attività da loro svolta con la Pubblica Amministrazione e le eventuali criticità emerse. Le informazioni riguardanti i rapporti con Pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio dovranno essere documentati, tracciabili ed accessibili all'Organismo di Vigilanza per le opportune verifiche.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione connessi all'espletamento delle attività da parte di collaboratori e fornitori di beni e servizi, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie sia all'Organismo di Vigilanza sia al proprio superiore gerarchico fino al Comitato di Gestione.

AREA SENSIBILE]

Gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto della Pubblica Amministrazione e di collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni o Autorità

Nello svolgimento delle attività di cui alla presente area sensibile, si prevede che:

- L'accesso alla rete informatica di CARNELUTTI, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento su programmi destinati ad elaborarli, è disciplinato da apposito regolamento nel rispetto della normativa regolamentare GDPR, contenente sia le regole per l'identificazione e l'autenticazione per l'accesso alla rete informatica sia le regole di protezione per le stazioni e le sessioni di lavoro.
- Ogni utente deve comunicare al suo responsabile gerarchico (o al proprio responsabile di dipartimento) con informativa alla funzione IT tutte le violazioni rilevate o sospettate inerenti la sicurezza (in particolare, vigilare sull'uso delle proprie chiavi di accesso ed autenticazione). Qualora tali violazioni possano avere un impatto diretto sulle applicazioni utilizzate per interagire con la Pubblica Amministrazione l'utente o, in sua vece, la funzione IT, deve tempestivamente informare anche l'Organismo di Vigilanza.

4.2 Protocolli - Reati di manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate

4.2.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

Divieti

La presente sezione prevede *l'espresso divieto* a carico degli Esponenti di CARNELUTTI di porre in essere, coadiuvare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate.

Obblighi

La presente sezione prevede *l'espresso obbligo* a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure di CARNELUTTI interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione e comunicazione verso l'esterno di informazioni privilegiate e di notizie riservate.

4.2.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione dei divieti e obblighi elencati al precedente sottoparagrafo 4.2.1 devono rispettarsi, nell'esplicazione delle attività di CARNELUTTI gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti, in corrispondenza di ciascuna area sensibile:

AREA SENSIBILE K

Gestione notizie verso il pubblico idonee ad incidere sul prezzo di strumenti finanziari

Gestione della emissione di comunicati stampa e di informativa al mercato

Nello svolgimento delle attività di cui alla presente area sensibile, si prevede che:

- È espressamente vietato porre in essere qualsiasi tipo di condotta che possa provocare o influenzare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari rispetto alla corrente situazione di mercato. Specificatamente è vietato pubblicare o divulgare notizie false in particolare se dotate di particolare credibilità e quindi idonee a condizionare il prezzo di strumenti finanziari;
- È necessario che le informazioni privilegiate acquisite nel corso delle attività lavorative da tutti i Soci, dipendenti e collaboratori, a qualunque titolo questi operino, vengano trattate con il massimo riserbo e nella più aderente regola di sana e prudente gestione delle informazioni riservate.
- Per la diffusione al pubblico di dichiarazioni ufficiali, nonché per ogni rapporto con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione, finalizzati alla divulgazione di documenti e alla diffusione di informazioni su fatti rilevanti riguardanti clienti di CARNELUTTI, si necessita preventiva autorizzazione nei contenuti da parte del cliente.

AREA SENSIBILE L

Utilizzo notizie riservate concernenti strumenti finanziari

Nello svolgimento delle attività di cui alla presente area sensibile, si prevede che:

- CARNELUTTI ispira la sua attività alla massima trasparenza e correttezza, attuando tutte le procedure adeguate a salvaguardare la riservatezza e la non manipolazione delle notizie di cui vengano a conoscenza i propri Soci, collaboratori, dipendenti.
- È espressamente vietato a chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione delle seguenti condotte:
 - acquistare, vendere o compiere operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - comunicare informazioni privilegiate se ciò non sia necessario per lo svolgimento delle mansioni e degli incarichi inerenti il proprio lavoro, funzione, ufficio;
 - raccomandare a terzi il compimento di talune delle operazioni sopra indicate.
- È espressamente vietato, a chiunque non ne sia legittimato, tentare di accedere alle informazioni privilegiate di cui al precedente punto.
- Chiunque entri indebitamente in possesso di informazioni senza esserne legittimato immediatamente comunica all'Organismo di Vigilanza le circostanze in cui ha avuto le dette informazioni e si astiene in ogni caso dal compiere le operazioni di cui al precedente punto.
- Gli Esponenti di CARNELUTTI possono comunicare le informazioni privilegiate di cui sono venuti in possesso, nell'esercizio del proprio lavoro, esclusivamente:
 - a soggetti interni a CARNELUTTI che hanno necessità di conoscerle per motivi anch'essi attinenti al normale esercizio del proprio lavoro, evidenziando la natura riservata delle informazioni;
 - a soggetti terzi, esterni a CARNELUTTI che hanno necessità di conoscerle per un motivo attinente allo svolgimento del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio svolto da tali soggetti.
- La comunicazione delle informazioni privilegiate ai soggetti esterni deve comunque avvenire nel rispetto degli obblighi di riservatezza;
- È assicurata la tracciatura del processo di gestione di informazioni privilegiate, anche ai fini di eventuali successivi controlli da parte di autorità di vigilanza.

4.3 Protocolli - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

4.3.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

Divieti

La presente sezione prevede *l'espresso divieto* a carico degli Esponenti di CARNELUTTI di:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre CARNELUTTI ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- omettere l'adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni possano accedere nelle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave ed immediato;
- omettere l'adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche impiegate possano causare rischi per la salute della popolazione e danni all'ambiente esterno;
- omettere l'adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche impiegate possano causare rischi per la salute della popolazione e danno all'ambiente esterno;
- omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

Obblighi

La presente sezione prevede *l'espresso obbligo* a carico dei soggetti sopra indicati di:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da CARNELUTTI, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, le deficienze dei mezzi dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza;
- nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- rispettare le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure di sicurezza emergenza trasmesse dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anche attraverso la formazione (in aula/on line).

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito da CARNELUTTI al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate eventuali segnali di rischio/pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure di CARNELUTTI.

4.3.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione dei divieti e obblighi elencati al precedente sottoparagrafo 4.3.1 devono rispettarsi, nell'esplicazione delle attività di CARNELUTTI gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti, in corrispondenza di ciascuna area sensibile:

AREA SENSIBILE M

Sistema di attribuzione della responsabilità e organizzazione della sicurezza

Nello svolgimento delle attività di cui alla presente area sensibile, si prevede che:

- La struttura organizzativa (che consta di un'articolazione di funzione in termini di ruoli, poteri e responsabilità, anche di vigilanza e sanzionatori) deputata al presidio della sicurezza sul lavoro, così come ogni sua successiva modificazione, deve essere definita dal Datore di Lavoro (persona fisica alla quale, per previsione rilevabile da documentazione societaria ufficiale, sia attribuita la responsabilità dell'organizzazione aziendale anche ai fini

della normativa sulla salute e sicurezza tempo per tempo vigente) e deve essere da questi comunicata al Comitato di Gestione e all'Organismo di Vigilanza.

- Laddove nella struttura organizzativa menzionata al punto precedente il Datore di Lavoro opti per la delega di funzioni, questa dovrà essere conferita con i requisiti prescritti dall'art. 16 del D.Lgs. 81/2008. Il sistema delle deleghe, comprendendo in esso anche le eventuali deleghe operative, deve essere documentato e tracciabile.
- L'Organismo di Vigilanza potrà sempre liberamente accedere a tutti gli archivi che contengono i documenti inerenti il sistema delle deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Qualora il Servizio di Prevenzione e Protezione sia esternalizzato, il rapporto intercorrente fra il Servizio e le società deve essere contrattualmente formalizzato. Di tale rapporto deve essere informato l'Organismo di Vigilanza.
- La struttura organizzativa della sicurezza è riportata all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Sistema di procedure di protezione e prevenzione

Ad integrazione di quanto previsto dal dettato normativo, nello svolgimento delle attività di cui alla presente area sensibile, si prevede che:

- Il Datore di Lavoro, in ottemperanza degli artt. 17 e 29 del D.Lgs. 81/2008:
 - definisce e mantiene i criteri e le metodologie per l'individuazione dei rischi aziendali e specifici, con particolare riferimento agli standard tecnico - strutturali normativamente prescritti e relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. L'Organismo di Vigilanza, in ogni momento, può richiedere una verifica della rispondenza di quanto nel DVR con i criteri e le metodologie sopra menzionate;
 - in occasione della designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dai rischi, trasmette al Comitato di Gestione e all'Organismo di Vigilanza il curriculum vitae del designato;
- L'RSPP:
 - relaziona almeno semestralmente il Datore di Lavoro in merito allo stato di efficacia ed efficienza del sistema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di CARNELUTTI. Tale relazione evidenzia eventuali criticità connesse anche a modifiche significative dell'organizzazione del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi e riferendo le strategie di contrasto e mitigazione già progettate e/o adottate (soluzione/responsabile) e le situazioni non ancora prese in carico;

- verifica l'adeguatezza della normativa aziendale in materia di sicurezza sul lavoro;
- sovrintende le attività del Servizio di Protezione e Prevenzione.
- Il Medico Competente relaziona almeno annualmente il Datore di Lavoro circa l'attività svolta e le criticità riscontrate. Qualora il Medico Competente verifichi l'inosservanza da parte del Datore di Lavoro dei giudizi di inidoneità temporanea o permanente relativi a una mansione specifica di uno o più lavoratori, lo segnala prontamente all'Organismo di Vigilanza.

Nell'ipotesi di selezione e contrattualizzazione degli appalti di lavori, CARNELUTTI, per il tramite del Direttore Generale:

- verifica i requisiti tecnico – professionali delle controparti contrattuali (ex art. 26, comma a) del D.Lgs. 81/2008), aggiornando di conseguenza l'apposita anagrafe;
- all'atto della contrattualizzazione del rapporto:
 - provvede a strutturare il contratto utilizzando il template più idoneo all'oggetto della fornitura;
 - verifica la regolarità contributiva delle controparti contrattuali (ex art. 26, comma 4 del D.Lgs. 81/2008);
 - verifica che la controparte contrattuale abbia indicato i costi relativi alla sicurezza connessi alla specifica fornitura;
 - provvede ad allegare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ove applicabile;
 - provvede ad archiviare i documenti cui ai punti precedenti, in modo che essi siano sempre accessibili per l'attività di controllo espletata dall'Organismo di Vigilanza da espletarsi, a campione, almeno annualmente.
- Il Direttore Generale svolge specifiche attività operative:
 - cura la designazione, e i relativi adempimenti formali, degli addetti all'emergenza, al primo soccorso e alla prevenzione incendi e verifica, tempo per tempo, che le risorse designate abbiano i requisiti richiesti per svolgere il compito assegnato;
 - cura la compilazione e l'aggiornamento del registro infortuni;
 - cura, a supporto dell'attività del Medico Competente, l'organizzazione del sistema di sorveglianza sanitaria;
 - d'accordo con il RSPP, definisce le iniziative informative in materia di sicurezza (ex art. 36 del D.Lgs. 81/2008) relazionando annualmente il Datore di Lavoro ovvero, in caso di delega di funzioni, il delegato dell'attività svolta;
 - definisce, d'accordo con il RSPP e su base annuale, il piano formativo in materia di sicurezza declinando i contenuti in funzione delle tipologie dei destinatari (come

prescritto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008) e lo trasmette all'Organismo di Vigilanza. Inoltre, su base almeno semestrale trasmette al RSPP e all'Organismo di Vigilanza il rapporto di avanzamento delle attività formative in relazione al piano predisposto;

- tutte le riunioni periodiche fra i componenti della struttura organizzativa deputata alla sicurezza sul lavoro devono essere documentate e tracciabili. L'Organismo di Vigilanza potrà sempre liberamente accedere a tutti gli archivi che contengono i documenti inerenti dette riunioni.
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) collabora con il Datore di Lavoro, segnalando eventuali irregolarità riscontrate e proponendo opportune soluzioni. Il medesimo RLS, nel rispetto della normativa, ha la facoltà di accedere ai luoghi di lavoro, anche in occasione di visite ispettive nonché alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione.
- L'RSPP si riunisce almeno annualmente con la RLS ai sensi dell'art. 35 TUS. Copia del verbale viene inoltrato dal delegato del Datore di Lavoro all'Organismo di Vigilanza.
- Ogni collaboratore, dipendente, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. In particolare, deve osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da CARNELUTTI, utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sicurezza e di protezione, segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al suo delegato o al preposto qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, astenersi dal compiere operazioni o manovre non di propria competenza che possano compromettere la sicurezza propria o di altri, partecipare ai programmi di formazione e di addestramento, sottoporsi ai controlli sanitari prescritti. La violazione delle suddette disposizioni, oltre a costituire violazione del presente Modello di Organizzazione e, quindi, illecito disciplinare, costituisce illecito penale ex art. 59 del D.Lgs. 81/2008.

4.4 Protocolli - Reati informatici

4.4.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema di sicurezza informatica deve intendersi l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che CARNELUTTI deve porsi sono i seguenti:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in

modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;

- Integrità: garanzia che ogni dato sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Divieti

La presente sezione prevede l'espreso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D.lgs. 231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Obblighi

La presente sezione prevede conseguentemente l'obbligo di conoscere e rispettare:

- le policy, le istruzioni operative adottate in adeguamento ed applicazione del Regolamento Europeo GDPR;
- tutte le misure atte a garantire l'affidabilità del sistema tenendo conto anche dell'evoluzione tecnologica, per quanto riguarda: la sicurezza dei dati trattati, il rischio di distruzione o di perdita ed il rischio di accesso non autorizzato o non consentito.

È inoltre tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure di CARNELUTTI interne, in tutte le attività finalizzate alle comunicazioni sociali;
- assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure di CARNELUTTI interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni anche per finalità di legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche con particolare attenzione a

quelle destinate all'Autorità Garante della Privacy, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;

- predisporre efficaci piani di sicurezza e sistematici monitoraggi della rete interna (intranet) di CARNELUTTI al fine di evitare la commissione di reati.

4.4.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sottoparagrafo 4.5.1 devono rispettarsi, nell'esplicazione delle attività di CARNELUTTI, gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti, in corrispondenza di ciascuna area sensibile.

AREA SENSIBILE N

Rispetto delle procedure aziendali legate alla sicurezza informatica (per gli utenti), delle procedure di controllo degli strumenti informatici/telematici e di quelle relative alla fornitura di prodotti e servizi in campo IT

Gestione dei sistemi informatici, delle banche dati e delle reti informatiche

Nello svolgimento delle attività di cui alla presente area sensibile, si prevede che:

- È obbligatorio da parte dei Soci, Collaboratori e di tutto il personale interno od esterno (utenti), degli addetti alla predisposizione degli strumenti informatici, il rispetto delle procedure aziendali riguardanti la sicurezza informatica.
- Il controllo del corretto funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici deve essere eseguito secondo la tempistica predisposta nei documenti interni al fine di evitare che sistemi hardware e software non censiti ed installati senza le regolamentari autorizzazioni siano utilizzati per la commissione di reati.
- È obbligatorio da parte dei Soci, Collaboratori e di tutto il personale interno od esterno (utenti) segnalare immediatamente al Dipartimento IT, la presenza di anomalie legate ai sistemi informativi/telematici o alle strutture atte alla loro conservazione.
- È obbligatorio il rispetto delle procedure aziendali ad hoc per l'approvvigionamento di prodotti e servizi riguardanti i sistemi informativi.
- È vietata la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.
- L'utilizzo dei dispositivi informatici/telematici deve rispettare le policy aziendali in materia di sicurezza informatica.
- L'installazione di dispositivi informativi/telematici hardware e software deve rispettare la policy aziendale in materia di sicurezza informatica.

- È vietata l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
- È vietata l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
- È vietato il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
- È vietato il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità.
- È vietato il danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
- È vietato il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
- È obbligatorio curare l'effettuazione giornaliera/settimanale/bisettimanale (a seconda della tipologia di banca dati da copiare: es: contabilità e gestionale e CdG – mail – personal folders dello staff) delle copie di sicurezza delle banca dati trattati, in collaborazione con l'operatore o gli operatori incaricati della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici, al fine di garantire l'integrità dei dati contro i rischi di distruzione o perdita;
- È obbligatorio proteggere, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici, i dati sensibili contro l'accesso abusivo da parte di chiunque si introduca nel sistema informatico o telematico attraverso strumenti hardware o software (es: keylogger, backdoor, malicious software, ecc.).

4.5 Protocolli - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; auto-riciclaggio

4.5.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

Divieti

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- rappresentare o trasmettere comunicazioni e dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla normativa antiriciclaggio ove applicabile ad eventuali operazioni ritenute sospette;

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da chiunque preposto a tale ruolo;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa anche sul riciclaggio cui è soggetta eventualmente la Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni nella messa a disposizione di documenti.

Obblighi

La presente sezione prevede l'obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alle comunicazioni sociali;
- assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure, policy in essere presso CARNELUTTI;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

4.5.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione dei divieti elencati al precedente sottoparagrafo 4.6.1 devono rispettarsi, nell'esplicazione delle attività di CARNELUTTI le specifiche procedure relative alle attività sensibile riscontrate.

AREA SENSIBILE O

Adempimenti anti-riciclaggio previsti in capo ai professionisti ex D. Lgs. 231/07

Gestione della liquidità e contabilità (anagrafica clienti e fornitori)

Nello svolgimento delle attività di cui alla presente area sensibile, si prevede che:

- È obbligatorio creare uno specifico dossier clienti onde raccogliere e censire, tutte le informazioni critiche e significative degli stessi così come richiesto dal D. Lgs. 231/2007;

- È obbligatorio procedere ad una tempestiva segnalazione al responsabile AML e all'OdV da parte delle funzioni preposte dei casi in cui:
 - il cliente si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti a dichiarare l'attività esercitata, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri professionisti, a fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento delle normali attività aziendali;
 - il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a fornire il numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà addebitato;
 - il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da manifestare l'intento di occultare informazioni essenziali;
 - il cliente usa documenti identificativi che sembrano essere contraffatti;
 - il cliente fornisce informazioni palesemente false;
 - il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita con bonifico o assegno bancario;
 - il cliente ricorre ai servizi di un prestanome senza plausibili giustificazioni.
- Nel caso in cui un terzo intenda effettuare il pagamento della fattura emessa al cliente in conformità alla Engagement letter sottoscritta, è obbligatorio accertare il rapporto, la relazione esistente con il terzo, richiedere una documentazione attestante la delegazione di pagamento.
- È obbligatorio monitorare:
 - operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato a tecniche di pagamento mediante compensazione o da elementi quali domiciliazione dell'agente presso terzi, presenza di caselle postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale;
 - operazioni con regolamento di pagamenti mediante assegni con numeri di serie progressivi o più assegni dello stesso importo con la stessa data o con assegni senza l'indicazione del beneficiario.
 - effettuazioni di transazioni con controparti in località inusuali per lo stesso;
 - invio e ricezione di denaro a/da numerose e ricorrenti controparti all'estero in località non geograficamente distanti;
 - operazioni che coinvolgono controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze.

- operazioni inerenti la costituzione ed il trasferimento di diritti reali su immobili, effettuate con mezzi di pagamento provenienti dai predetti paesi;
- ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da titoli o certificati, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche estere, specie se tali depositi o finanziamenti sono intrattenuti presso o erogati da soggetti insediati in tali paesi.

AREA SENSIBILE P

Gestione fiscale e tributaria e relativi adempimenti

La gestione dell'area sensibile individuata deve prevedere:

- segregazione nell'ambito del processo con separazione dei ruoli tra chi procede alla contabilizzazione degli accadimenti economici, chi presiede al controllo delle rilevazioni, chi è incaricato della gestione fiscale;
- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta;
- utilizzo di un sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture attive e passive, nonché di ogni altro accadimento economico;
- regolamentazione e monitoraggio degli accessi al sistema informatico;
- contabilizzazione da parte dell'ufficio responsabile delle sole fatture attive/passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione e al loro pagamento/incasso solo dopo aver ricevuto il benestare del responsabile di riferimento;
- rilevazione di tutti i fatti amministrativi aziendali che hanno riflesso economico e patrimoniale;
- regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi (IRAP) e della imposta sul valore aggiunto;
- revisione periodica della corretta esecuzione degli adempimenti fiscali con il Proboviro.

4.6 Protocolli – Corruzione tra privati

4.6.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

Al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 c.c. ed istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635-bis c.c., in qualità di soggetto corruttore, è necessario seguire i seguenti protocolli generali.

È previsto l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- dare o promettere denaro o altra utilità a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società clienti o potenziali clienti appartenenti al settore privato;
- assumere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex art. 2635 c.c. o art. 2635-*bis* c.c., possano potenzialmente diventarlo;
- trovarsi o dare causa a qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dei propri clienti o potenziali clienti in relazione a quanto previsto dalla suddetta ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, **è fatto divieto**, in particolare, di:

- effettuare **prestazioni in favore** di outsourcer, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare **elargizioni in denaro** o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a favore dei soggetti di cui all'art. 2635 c.c.;
- distribuire **omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi di CARNELUTTI**, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società clienti o potenziali clienti appartenenti al settore privato, che possa influenzarne la loro discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- **nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;**
- coloro che **svolgono una funzione di controllo e supervisione** su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

4.6.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione dei divieti elencati al precedente sottoparagrafo 4.7.1 devono rispettarsi, nell'esplicazione delle attività di CARNELUTTI le specifiche procedure relative alle attività sensibile riscontrate.

AREA SENSIBILE Q

Gestione del processo di acquisizione di nuova clientela e di gestione della clientela acquisita
Gestione del marketing ed eventuale omaggistica clienti comprese le organizzazioni no profit

Al fine di monitorare tale area sensibile è necessario seguire tali protocolli:

- individuare criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di offerta per singolo servizio, di modo che qualunque anomalia possa essere agevolmente rilevata;
- determinare regole generali soprattutto su termini e condizioni di pagamento;
- pianificare attività di benchmarking (raffronto con i valori economici di mercato);
- comunicare all'O.d.V. con nota scritta:
 - prestazioni di servizi per corrispettivi superiori ad un dato importo che potrà rappresentare la soglia di rischio;
 - tutte le operazioni di incasso al di sotto dei termini standard di pagamento (ad esempio, fatture pagate a vista).
- *nessun tipo di pagamento può esser effettuato in **contanti** o **in natura**;*
- *procedere a verificare l'esistenza di eventuali **conflitti d'interesse** nella gestione dei suddetti rapporti con terze parti private.*

4.7 Protocolli – Reati tributari

4.7.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

Al fine di prevenire la commissione dei reati tributari, richiamati quali reati presupposto del D.lgs. 231/2001, è necessario seguire i seguenti protocolli generali.

È previsto l'espreso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è **inoltre fatto divieto**, in particolare, di:

- indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi;
- porre in essere operazioni simulate;
- richiedere, predisporre fatture od altra documentazione per operazioni inesistenti;
- porre in essere documenti falsi per alterare i risultati fiscali e ridurre il carico delle imposte;

- occultare e/o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- alienare beni per rendere infruttuosa la riscossione coattiva ai fini fiscali (es. eseguire pagamenti a beneficio di fornitori e terzi per non interrompere la continuità aziendale, sottraendo di conseguenza risorse al corretto adempimento dei tributi dovuti);
- presentare documenti, dati ed informazioni falsi nell'ambito di una transazione fiscale.

La presente sezione prevede, conseguentemente, ***l'espresso obbligo*** a carico dei Destinatari di:

- presentare nei termini di legge le dichiarazioni fiscali;
- procedere al pagamento delle imposte alle scadenze o mediante ricorso all'istituto del ravvedimento operoso;
- compilare le dichiarazioni fiscali con dati ed informazioni assolutamente veritieri;
- registrare le fatture supportate da documentazione comprovante l'esistenza nei Registri IVA;
- procedere alle liquidazioni IVA mensili nel rispetto dei termini di legge;
- organizzare sessioni formative ed informative degli adempimenti e delle scadenze fiscali;
- prevedere meccanismi di riconciliazione tra dati contabili e dati fiscali;
- prestare la massima collaborazione nel caso di visite, ispezioni, accessi da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza;
- rispondere con dati ed informazioni veritiere a questionari notificati dall'Agenzia delle Entrate;
- rispettare i Protocolli inerenti l'area sensibile R "Gestione fiscale e tributaria e relativi adempimenti" della sezione Reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio.

4.7.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione dei divieti elencati al precedente sottoparagrafo 4.8.1 devono rispettarsi, nell'esplicazione delle attività di CARNELUTTI le specifiche procedure relative alle attività sensibile riscontrate.

AREA SENSIBILE R

Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e relativi adempimenti (anche per conto dei clienti)

La gestione dell'area sensibile individuata deve prevedere:

- ***una netta separazione di ruoli e responsabilità*** tra chi presiede alla rilevazione e registrazione contabile delle operazioni aziendali, chi procede al calcolo delle imposte e alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e ai relativi pagamenti;

- meccanismi di controllo che assicurino che ad **ogni voce di costo/ricavo sia riconducibile una fattura o qualsivoglia altra documentazione che attesti l'esistenza della transazione;**
- **le variazioni in aumento e/o in diminuzione** riportate nelle dichiarazioni dei redditi (di lavoro autonomo con applicazione del principio di trasparenza e IRAP) devono essere supportate da **adeguata documentazione** e da motivazione conforme alla normativa fiscale applicabile;
- i dati e le informazioni riportate nelle **dichiarazioni IVA siano conformi e coerenti con i Registri IVA e con le liquidazioni effettuate;**
- **le imposte versate (IRAP, IVA, ritenute) siano conformi e coerenti con i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni fiscali;**
- garantire il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- **prevedere incontri di formazione periodica** sulle tematiche fiscali e relativi adempimenti a cura di un consulente terzo, anche mediante l'analisi di circolari;
- prevedere **meccanismi di revisione periodica** della corretta esecuzione degli adempimenti fiscali.

Ove tali attività sono svolte per conto dei clienti, oltre ai protocolli di cui sopra, è necessario che CARNELUTTI regolamenti in modo dettagliato il rapporto con il cliente mediante *engagement letter*; in nessun caso:

- possono essere effettuate variazioni in aumento e/o in diminuzione nel processo di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, **prive di alcuna giustificazione normativa e/o documentale**, su richiesta del cliente;
- può essere assunta alcuna responsabilità ai fini del pagamento delle imposte di competenza del cliente; CARNELUTTI fornisce il calcolo corretto delle imposte da versare, inviando al cliente il modello F24 per il pagamento, la cui **responsabilità è esclusiva del cliente**.

AREA SENSIBILE S

Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive (anche per conto dei clienti)

La gestione dell'area sensibile individuata deve prevedere:

- adeguata **tracciabilità del processo decisionale** tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del ciclo passivo; in particolare, ad ogni operazione di acquisto di beni e/o di servizi deve corrispondere una richiesta di acquisto debitamente autorizzata, un ordine di acquisto, un contratto, una documentazione attestante l'esistenza del fornitore, la relativa competenza, l'esecuzione della transazione (ultimo bilancio,

identificazione ai fini IVA, bolla di consegna, documenti di trasporto, time-sheet, relazioni, etc.);

- individuazione di una **chiara e tracciata del referente responsabile del fornitore** (ruolo ricoperto, indirizzo mail, riferimenti aziendali, sede/ufficio);
- **accertamento della relazione** esistente tra chi ha eseguito la prestazione di servizi/cessione di beni e l'intestatario delle fatture ricevute;
- **meccanismo di controllo della validità economica** dell'operazione e della sua effettività oggettivamente e soggettivamente sostanziale;
- **meccanismo di controllo sul valore/prezzo** dei beni/servizi in linea rispetto a quello normalmente praticato nel mercato di riferimento;
- **utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture passive**, nonché di ogni altro accadimento economico, in grado di tracciare ogni inserimento;
- **regolamentazione e monitoraggio** degli accessi al sistema informatico;
- contabilizzazione da parte dell'ufficio responsabile nelle scritture contabili e nei registri IVA delle **sole fatture passive che hanno ricevuto il benessere alla registrazione** dal Socio responsabile e/o del Direttore Generale;
- rilevazione di tutti **i fatti amministrativi aziendali passivi che hanno riflesso economico e patrimoniale**;
- verifica periodica **della corrispondenza tra stipendi pagati ai dipendenti, onorari corrisposti ai collaboratori e relativi importi** indicati nelle buste paga/certificazioni;
- verifica dettagliata **delle note spese mediante analisi delle autorizzazioni** e dei relativi giustificativi di spesa.

Ove tali attività sono svolte per conto dei clienti, oltre ai protocolli di cui sopra, è necessario che CARNELUTTI regolamenti in modo dettagliato il rapporto con il cliente mediante *engagement letter*; in tal caso:

- possono essere registrate esclusivamente le fatture passive, che hanno ricevuto l'autorizzazione ed il bene stare da parte del cliente, *che rimane l'unico ed esclusivo responsabile dell'esistenza oggettiva e/o soggettiva delle fatture*;
- la registrazione delle fatture avviene nel rispetto della normativa applicabile; in nessun caso *possono essere accolte richieste da parte del cliente finalizzate ad omettere la contabilizzazione* anche ai fini fiscali delle fatture.

AREA SENSIBILE T

Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni attive (anche per conto dei clienti)

La gestione dell'area sensibile individuata deve prevedere:

- **tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione** (telematica e/o cartacea) di ogni attività del ciclo attivo; in particolare, ad ogni operazione di prestazione di servizi deve corrispondere una engagement letter, una documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (pareri, memo, redazione di atti, contratti);
- accertamento della **relazione esistente tra chi ha ricevuto la prestazione di servizi e l'intestatario delle fatture emesse;**
- meccanismo di **controllo della validità economica dell'operazione** e della sua effettività oggettivamente e soggettivamente sostanziale;
- **utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture attive,** nonché di ogni altro accadimento economico, in grado di tracciare ogni inserimento;
- **regolamentazione e monitoraggio degli accessi** al sistema informatico;
- verifica della **corrispondenza tra l'IVA risultante dalle fatture emesse e l'IVA effettivamente incassata;**
- rilevazione di tutti i fatti **amministrativi aziendali attivi** che hanno riflesso economico e patrimoniale;
- ove il pagamento delle fatture attive sia effettuato da soggetti terzi, verifica della relazione esistente con il soggetto pagatore ed ottenimento di documentazione attestante la delegazione di pagamento.

Ove tali attività sono svolte per conto dei clienti, oltre ai protocolli di cui sopra, è necessario che CARNELUTTI regolamenti in modo dettagliato il rapporto con il cliente mediante *engagement letter*; in tal caso:

- possono essere registrate esclusivamente le fatture attive ricevute in formato elettronico (ove applicabile), rispetto alle quali il cliente *rimane l'unico ed esclusivo responsabile dell'esistenza oggettiva e/o soggettiva delle fatture;*
- la registrazione delle fatture avviene nel rispetto della normativa applicabile; in nessun caso *possono essere accolte richieste da parte del cliente finalizzate ad omettere la contabilizzazione* anche ai fini fiscali delle fatture.

AREA SENSIBILE U

Processo di gestione ed archiviazione della documentazione contabile (anche per conto dei clienti)

La gestione dell'area sensibile individuata deve prevedere:

- **regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili** obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

- **rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette**, in materia di termini e condizioni di conservazione della documentazione contabile e fiscale;
- **adozione di un trasparente, efficace ed efficiente sistema di archiviazione** della documentazione contabile e fiscale;
- indicazione veritiera e corretta e relative comunicazioni del **luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili**;
- **meccanismo di controllo e monitoraggio del trasferimento ad archivio remoto e/o** distruzione di documentazione, ammissibili solo ove siano decorsi i termini di decadenza dell'accertamento fiscale.

I protocolli di cui sopra devono essere rispettati anche qualora tali attività siano svolte per conto dei clienti.

4.8 Protocolli – Reati contro il patrimonio culturale

4.8.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

Al fine di prevenire la commissione dei reati contro il patrimonio culturale, richiamati quali reati presupposto del D.lgs. 231/2001, è necessario seguire i seguenti protocolli generali.

È previsto l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septiesdecies e dall'art. 25-duodevicies del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato previste dall'art. 25-septiesdecies e dall'art. 25-duodevicies del Decreto, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, **è inoltre fatto divieto**, in particolare, di:

- omettere l'adozione di misure atte al rispetto delle prescrizioni previste dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- violare le prescrizioni in materia di circolazione dei beni culturali;
- omettere le comunicazioni rilevanti in materia di beni culturali e paesaggistici alle autorità e istituzioni competenti;
- partecipare in qualità di professionisti all'esecuzione di vendite ed acquisiti di beni immobili, in violazione delle norme sul diritto di prelazione spettante alla Soprintendenza dei beni culturali;

- partecipare in qualità di professionisti all'esecuzione di lavori di ristrutturazione di beni immobili sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico in assenza delle autorizzazioni necessarie;
- distorcere l'uso del bene culturale rispetto alla sua finalità o godimento ovvero di studio, ricerca, o piacere estetico.

La presente sezione prevede, conseguentemente, ***l'espresso obbligo*** a carico dei Destinatari di:

- osservare quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- osservare le disposizioni con riferimento a beni immobili sottoposti a vincolo culturale e/o paesaggistico;
- verificare l'eventuale esistenza in capo a beni immobili di vincoli culturali e/o paesaggistici;
- rispettare le prescrizioni in materia di trasferimento di beni immobili culturali.

4.8.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione dei divieti elencati al precedente sottoparagrafo 4.8.1 devono rispettarsi, nell'esplicazione delle attività di CARNELUTTI le specifiche procedure relative alle attività sensibile riscontrate.

AREA SENSIBILE V

Assistenza per conto di clienti nel processo di acquisizione/cessione di immobili

La gestione dell'area sensibile individuata richiede il rispetto dei seguenti protocolli:

- assistere i clienti nell'effettuare attività di due diligence, per conto di clienti, finalizzata a verificare eventuali prescrizioni di carattere culturale e/o paesaggistico degli immobili da acquistare o vendere; in dettaglio è necessario verificare l'eventuale presenza della dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 D.lgs. 42/2004, la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 138-141 D.lgs. 42/2004;
- verificare, per conto dei clienti, se gli immobili, oggetto di acquisizione/cessione, sono sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 del D.lgs. 42/2004;
- in caso di operazione di acquisizione di beni immobili sottoposti a vincolo culturale, accertare l'avvenuta offerta in prelazione a favore della Soprintendenza Beni Culturali da parte del cedente, con esplicita menzione nell'atto finale di compravendita;
- in caso di operazione di cessione di beni immobili sottoposti a vincolo culturale, offrire in prelazione il bene a favore della Soprintendenza Beni Culturali, con richiesta di esplicita menzione nell'atto finale di compravendita;
- richiedere l'assistenza e la consulenza di esperti (consulenti, architetti) in materia di beni culturali e del paesaggio, previo accertamento dei relativi requisiti professionali, qualora vi sia l'esigenza di un accertamento tecnico.

5. Organismo di Vigilanza (O.d.V.)

Ai fini dell'effettiva ed efficace attuazione del presente modello è necessario che sia stato affidato a un organismo dell'Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

5.1 Identificazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'organismo è caratterizzato dai seguenti requisiti:

- onorabilità;

Ai fini dell'attestazione dei requisiti di onorabilità, il membro non deve risultare interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dei pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato per alcuno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

- autonomia e indipendenza;

valutate in relazione all'organismo e non ai singoli componenti, in termini di:

- assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, con CARNELUTTI;
- possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- non attribuzione di compiti operativi all'interno di CARNELUTTI;
- collocazione in posizione di diretto riferimento al Comitato di Gestione;

- professionalità intesa come:

- possesso di adeguate competenze specialistiche;
- dotazione di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi della consulenza di soggetti esterni.

- continuità d'azione intesa come:

- durata del mandato indipendente da quella degli altri organi sociali;
- periodicità dei controlli.

L'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza avrà durata di tre anni, rinnovabili a ciascuna scadenza. La revoca di tale incarico, di competenza del Comitato di Gestione, sarà ammessa:

- i) in tutti i casi in cui la legge ammette la risoluzione, ad iniziativa del datore di lavoro, del rapporto di lavoro dipendente⁶¹;
- ii) per motivi connessi all'inadempimento specifico, sia esso doloso o colposo, agli obblighi di cui all'incarico (ad esempio infedeltà, negligenza, inefficienza, etc.);

⁶¹ Applicabile allorché il membro dell'Organismo di Vigilanza sia anche dipendente di CARNELUTTI.

- iii) nei casi di impossibilità sopravvenuta;
- iv) allorquando vengono meno in capo ai membri i requisiti di cui al punto precedente;
- v) allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con CARNELUTTI.

In caso di revoca dell'incarico di un membro dell'Organismo di Vigilanza, il Comitato di gestione provvederà alla relativa sostituzione; il membro così nominato rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri.

5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare su:

- l'effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno di CARNELUTTI corrispondano al Modello predisposto;
- l'efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dalle successive leggi che ne estendano il campo di applicazione;
- l'opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e alle modifiche della struttura dell'Ente.

Sul piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o "attività sensibili"), al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura di CARNELUTTI. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del Direttore e dei responsabili delle aree operative, le eventuali situazioni che possono esporre CARNELUTTI a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente in forma scritta, anche a mezzo e-mail;
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da riportare su apposito libro dell'Organismo di Vigilanza, che verrà presentato e mostrato in almeno un incontro all'anno con il Comitato di Gestione e il Proboviro, ovvero in tutti i casi in cui vi sia necessità;
- coordinarsi con le altre funzioni (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili per:
 - tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;

- verificare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
- garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale e deve essere costantemente informato dal Direttore e dai responsabili delle diverse aree operative:
 - a) sugli aspetti dell'attività di CARNELUTTI che possono esporre l'Ente al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall'art. 6 del Decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
 - sollecitare i responsabili delle aree operative al rispetto del Modello;
 - indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
 - segnalare al Comitato di Gestione i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.
- qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, sarà proprio l'Organismo in esame a doversi attivare per garantire i tempi e forme di tale adeguamento⁶².

A tal fine, come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come specificato al capitolo 6.

⁶² Tempi e forme naturalmente, non predeterminati, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile, e il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento.

Il Direttore Generale definisce il ruolo e le mansioni dello staff dedicato interamente o parzialmente all'Organismo di Vigilanza.

5.3 Risorse economiche assegnate all'Organismo di Vigilanza

Il Comitato di Gestione assegna, ogni anno, un budget di spesa all'OdV tenuto conto delle richieste di quest'ultimo.

L'assegnazione del budget permette all'OdV di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal Decreto.

6. Flussi informativi

6.1 Reporting dell'O.d.V. nei confronti degli Organi di CARNELUTTI

L'Organismo di Vigilanza riporta, su base annuale, ovvero ogni qual volta sia necessario, al Comitato di Gestione di CARNELUTTI.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone annualmente, una relazione descrittiva per il Comitato di Gestione contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché le eventuali proposte di aggiornamento del Modello e gli altri temi di maggior rilevanza.

L'attività di reporting ha in ogni caso sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a CARNELUTTI, sia in termini di efficacia del Modello.

Il Comitato di Gestione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- 1) comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;
- 2) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello ed il Codice Etico, al fine di:
 - i) acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - ii) evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2), dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Comitato di Gestione nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

6.2 Reporting verso l'O.d.V.: flussi informativi, segnalazioni e conservazione delle informazioni

Gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si riferiscono a:

- informazioni, dati, notizie, documenti che consentano all'O.d.V. di poter svolgere la propria attività di controllo in modo informato;
- segnalazioni in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Sono soggetti a tali obblighi tutti i Destinatari del Modello.

6.2.1 *Flussi informativi*

L'Organismo di Vigilanza, anche attraverso la definizione di una procedura, può stabilire le tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate allo stesso Organismo.

I Destinatari che operano nell'ambito delle attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta dalle stesse in attuazione del Modello, anche su richiesta (report riepilogativi dell'attività svolta, ecc.);
- eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni che ricadono nelle attività sensibili (ad esempio: prospetti periodici riepilogativi sulle convenzioni stipulate con soggetti pubblici, informazioni relative a nuove assunzioni di personale o utilizzo di risorse finanziarie per l'acquisto di beni o servizi, l'acquisizione di nuovi clienti, etc.);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere CARNELUTTI;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti, collaboratori, Partner, in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

In ogni caso l'O.d.V. definisce e comunica uno schema dettagliato di Flussi Informativi a lui destinati.

I flussi informativi vanno inviati all'O.d.V. mediante trasmissione della documentazione alla casella di posta elettronica dedicata.

6.2.2 Segnalazioni – Whistleblowing

In conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, CARNELUTTI ha adottato la Procedura Whistleblowing, per consentire ai propri dipendenti e a tutti coloro che operano e hanno rapporti con la Società, di effettuare segnalazioni aventi ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, o inosservanza del Modello 231, del Codice Etico, delle policy, delle procedure adottate da CARNELUTTI, al fine di assicurare che vengano intraprese tutte le opportune azioni e rese operative tutte le misure atte a far fronte alle violazioni, oggetto di segnalazione e, conseguentemente, ad evitare il loro ripetersi.

Al riguardo, le segnalazioni possono riguardare eventuali violazioni rispetto a quanto previsto dal Decreto 231 e/o violazioni del Modello e/o del Codice Etico, da intendersi non necessariamente come ipotesi di reato, ma anche come condotte difformi rispetto alle procedure e alle policy aziendali o inerenti attività di “mala gestio” di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni interne saranno gestite in linea rispetto a quanto previsto in dettaglio dalla Procedura Whistleblowing, che si considera parte integrante del Modello.

In particolare, sono istituiti i seguenti canali di segnalazione:

i) Comunicazione scritta

- Posta ordinaria: da inviarsi al seguente indirizzo: Andrea Puccio, 20122 Milano, Via Durini, 27. In vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del Gestore del Canale, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “Strettamente confidenziale. Riservata al Gestore del Canale - whistleblowing”, al fine di garantire la massima riservatezza; in caso di utilizzo di tale canale, il Segnalante dovrà indicare nella comunicazione un indirizzo / email al quale il Gestore del Canale potrà dare prova della ricezione della Segnalazione e fornire il relativo riscontro.

ii) Comunicazione orale

- Incontro diretto: il segnalante, avvalendosi dei canali di cui sopra, potrà richiedere un incontro diretto al Gestore del canale, a cui effettuare la segnalazione in forma orale, a condizione che indichi nella richiesta un recapito telefonico a cui poter essere contattato. L'incontro sarà fissato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

CARNELUTTI garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante ed il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Ai fini dell'effettuazione delle segnalazioni i Destinatari del Modello sono invitati a prendere visione e a rispettare le disposizioni previste dalla Procedura Whistleblowing, della quale CARNELUTTI dà massima diffusione, informazione e formazione.

6.2.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.

7. Informazione e formazione

CARNELUTTI, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 e al fine di dare efficace attuazione al Modello, definisce, con periodicità biennale, uno specifico piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle attività sensibili e dei protocolli ad esse riferibili. Tale piano è gestito dal Direttore che si coordina con l'Organismo di Vigilanza.

7.1 Comunicazione

In particolare, per quanto attiene alla comunicazione, entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione del Modello da parte dell'Assemblea dei Soci, il Modello sarà reso noto:

- al pubblico mediante informativa della disponibilità del documento sul sito Internet e pubblicazione del Codice Etico;
- ai Soci, ai Collaboratori e ai dipendenti, mediante invio di e-mail informativa (o in alternativa lettera informativa) avente ad oggetto l'avvenuta adozione del modello e la disponibilità dello stesso nella rete Intranet di CARNELUTTI.

7.2 Formazione del personale

Per quanto riguarda la formazione, CARNELUTTI ha previsto una specifica attività di formazione riguardante, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze derivanti a CARNELUTTI dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per esso agiscono), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Modello, le attività sensibili e i protocolli ad esse riferibili nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

In modo particolare, i principi guida che hanno ispirato CARNELUTTI nella definizione del proprio programma formativo e di comunicazione sono i seguenti:

- **pervasività:** viene previsto il coinvolgimento di tutti coloro che operano per conto della Società;
- **documentabilità:** al termine delle sessioni formative, deve essere dimostrabile l'avvenuta fruizione della formazione e l'assimilazione dei concetti proposti;
- **responsabilizzazione:** al termine della formazione, il personale è formato e responsabilizzato sulla necessità di tenere comportamenti conformi a quanto previsto dal Modello.

A tal fine, CARNELUTTI intende dedicare un'apposita sessione informativa e formativa sugli argomenti di cui al primo capoverso del presente paragrafo da tenersi entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del Modello da parte del Comitato di Gestione.

Alle sessioni partecipano i Soci, i Collaboratori e i dipendenti di CARNELUTTI.

Tali sessioni informative e formative sono ripetute con cadenza biennale. Apposita sessione formativa è dedicata al whistleblowing.

Fatto salvo quanto sopra previsto, il livello di formazione è, altresì, attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

In particolare, per coloro che operano nell'ambito delle menzionate attività sensibili, così come individuate nel capitolo 3 che precede, sono definiti incontri mirati al fine di illustrare le modalità operative connesse all'esercizio delle attività quotidiane nelle singole aree di attività ritenute a rischio e con riferimento ai protocolli relativi.

In ottemperanza ai principi sopraesposti, l'attività di formazione è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza.

Completano il quadro delle attività di informazione/formazione:

- l'invio di e-mail di aggiornamento con periodicità trimestrale;
- la previsione di apposita informativa nella lettera di assunzione per i neo-assunti.

7.3 Informativa a Consulenti terzi e fornitori

Ai soggetti terzi, esterni a CARNELUTTI (ad esempio, Consulenti terzi e fornitori) è fornita apposita lettera informativa sull'avvenuta adozione del Modello, sulle conseguenze del mancato rispetto del Modello, previo invito a prendere visione della copia disponibile sul sito Internet.

Laddove possibile sono inserite nei rispettivi testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze del seguente tenore: "CARNELUTTI LAW FIRM, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si ispira ai principi contenuti nel Modello di organizzazione ex D. Lgs. 231/01 e del Codice Etico ad esso allegato. La controparte [•] dichiara di aver preso atto delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico adottato da CARNELUTTI, di condividerne i contenuti e di impegnarsi a rispettarlo nello svolgimento dell'attività oggetto del presente incarico. La violazione delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico da parte della controparte contrattuale potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione in danno del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a CARNELUTTI".

8. Sistema disciplinare

8.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai Soci, ai Collaboratori e ai dipendenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

8.2. Violazioni del modello

Ai fini dell'ottemperanza del D.lgs. 231/01, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o dei principi del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati contemplati dal D. Lgs. 231/01.

8.3. Misure nei confronti dei Dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti illeciti disciplinari. La commissione di illeciti disciplinari importa l'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), ove applicabili, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:

a) il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e informazione;

b) le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore: in ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata, al pregresso comportamento del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e alle altre circostanze rilevanti, tra cui l'eventuale corresponsabilità, anche di natura omissiva, del comportamento sanzionato;

c) la multa non può essere di importo superiore a 4 ore della retribuzione base;

d) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 10 giorni;

e) deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito (art. 7 legge 300/1970 e art. 2106 c.c.): la contestazione deve essere tempestiva ed il lavoratore può far pervenire all'Organismo di Vigilanza, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione, osservazioni scritte e, se ne fa richiesta, deve essergli garantito il diritto di essere sentito dall'Organismo di Vigilanza; in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale o scritto non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l'effettività del Modello.

Le sanzioni disciplinari sono:

1) il rimprovero verbale o scritto, applicabile qualora il lavoratore violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli, ...) o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;

2) l'ammonizione scritta, applicabile qualora il lavoratore sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;

3) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione (non superiore a dieci giorni), applicabile, qualora il lavoratore, nel violare una delle procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno o crei una situazione di potenziale pericolo a CARNELUTTI, ovvero qualora il lavoratore sia incorso in recidiva nelle mancanze di cui al punto 2);

4) la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un notevole inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/01 o che ne determini la concreta applicazione a carico di CARNELUTTI delle misure previste dal D. Lgs. 231/01;

5) la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un gravissimo inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/01 o che ne determini la concreta applicazione a carico di CARNELUTTI delle misure previste dal D. Lgs. 231/01, nonché il lavoratore che sia incorso con recidiva nelle mancanze di cui al punto 3).

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla legge e dai contratti di lavoro in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo - in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare - della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo, con la sola eccezione dell'ammonizione verbale, che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi i giorni specificatamente indicati per ciascuna sanzione nei contratti di lavoro dalla contestazione dell'addebito.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano validi i poteri conferiti agli organi competenti di CARNELUTTI, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

8.4. Misure nei confronti dei Collaboratori

Nel caso in cui le condotte sanzionabili ai sensi e per gli effetti del presente Modello siano state poste in essere da parte dei Collaboratori, il Socio di riferimento informa il Comitato di Gestione, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Il Collaboratore, a cui viene contestata la violazione delle disposizioni del Modello ha diritto di presentare tempestivamente le proprie difese prima che vengano presi specifici provvedimenti (sospensione temporanea o definitiva del rapporto di collaborazione).

8.5. Misure nei confronti dei Soci

Nel caso in cui le condotte sanzionabili ai sensi e per gli effetti del presente Modello siano state poste in essere da parte di uno dei Soci, il Comitato di Gestione informa l'Assemblea dei Soci, la quale, con l'esclusione del Socio interessato, provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Il Socio, al quale viene contestata la violazione delle disposizioni del Modello ha diritto di presentare tempestivamente le proprie difese prima che vengano presi i provvedimenti di cui sopra.

8.6. Misure nei confronti di Consulenti e altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti, fornitori, partner o da altri terzi collegati a CARNELUTTI da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a CARNELUTTI, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

8.7. Misure in applicazione della disciplina del *Whistleblowing*

Le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi enunciati, si applicano nei confronti di:

- (i) il segnalante che abbia effettuato con dolo o colpa grave una segnalazione rivelatasi infondata, anche con sentenza di primo grado, in sede civile e/o penale;
- (ii) il soggetto che abbia violato la riservatezza del segnalante;
- (iii) il soggetto che si sia reso responsabile di atti di "retaliation" come definiti nella Procedura Whistleblowing;
- (iv) il soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione (interna e/o esterna), della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

ALLEGATO 1: Codice Etico e di Sostenibilità